

FINAL VERSION

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari legati ad Indici

relativo al Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine da Euro
2.000.000.000 di

Morgan Stanley B.V.

(costituita con responsabilità limitata nei Paesi Bassi)

in qualità di emittente

e

Morgan Stanley

(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)

in qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione di un massimo di 10.000 Morgan Stanley B.V. "Autocallable Doppia Opportunità su Italy & Europe Marzo 2023" ISIN DE000MS8JNA0 (Serie: G604) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") e garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Le presenti condizioni definitive datate 9 marzo 2020 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE. Informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto di base per strumenti finanziari legati a indici del 15 luglio 2019, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base, il supplemento del 22 agosto 2019, il Supplemento del 15 ottobre 2019, il Supplemento del 22 novembre 2019 e il Supplemento del 12 febbraio 2020 sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicati sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori; e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali Strumenti Finanziari saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com). Una nota di sintesi della specifica emissione di Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

I termini non altrimenti qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari e al Regolamento della Specifica Emissione degli Strumenti Finanziari, in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

Di seguito è riportato il contenuto in lingua italiana dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare,

ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms.

PARTE I.

1. (i) Prezzo di Emissione: EUR 1.000 (quotazione unitaria) per Strumento Finanziario.
- (ii) Proventi Netti: Proventi tra un minimo di EUR 967,50 e un massimo di EUR 970,00 per Strumento Finanziario.
- (iii) Data di Emissione: 31 marzo 2020
2. (i) Quotazione e Negoziazione: Sarà fatta domanda di ammissione alla quotazione e negoziazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (in precedenza gestito da EuroTLX SIM S.p.A. fusa per incorporazione in Borsa Italiana S.p.A.). In tale contesto, MPS Capital Services Banca per Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") agirà come *liquidity provider/responsabile* del collocamento (specialista) per gli Strumenti Finanziari ai sensi del regolamento di EUROTLX.

L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. La negoziazione su EUROTLX sarà avviata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Il regolamento di EUROTLX può essere consultato e scaricato gratuitamente dal sito www.eurotlx.com.

L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione che l'ammissione alla negoziazione sia autorizzata da EUROTLX prima della Data di Emissione.

Inoltre, MPSCS ha il diritto di negoziare gli 'ordini eseguiti dei clienti' relativamente agli Strumenti Finanziari per conto proprio, quale Internalizzatore Sistemático (come definito all'art. 4 comma 1 punto 20 della Direttiva 2014/65/EU ("**MIFID 2**") con la denominazione DE@IDone Trading ("**DDT**").

In proposito si segnala che DDT non è né un mercato regolamentato né un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della predetta MIFID 2.

Inoltre, MPSCS si riserva espressamente la facoltà di negoziare in conto proprio gli Strumenti Finanziari al di fuori di sedi di negoziazione anche in qualità di market maker e/o di *liquidity provider/responsabile* del collocamento (specialista) in conformità di

quanto previsto da MIFID 2, così come di recepita dalla regolamentazione italiana e secondo gli orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza.

In tali casi, MPSCS dovrà fornire prezzi denaro/lettera per un importo di Strumenti Finanziari corrispondente all'importo di Collocamento (come definito in prosieguo) da determinarsi come segue. MPSCS determinerà il prezzo di tali quotazioni lettera e denaro, che riflettano le prevalenti condizioni di mercato come al momento di tali quotazioni. In particolare, in rispetto alla solvibilità dell'Emittente, l'EURIBOR[®] tre mesi sarà aumentato di uno spread quale *asset spread* di alcuni specifici titoli di debito della Garante. Il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni *ask*' (acquisto da parte dell'investitore) sarà aumentato di un margine sino allo 0,35%; il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni *bid*' (vendita da parte dell'investitore) sarà diminuito di un margine sino ad un massimo dell'1,00%.

A tali fini, "Importo Collocato" significa l'importo effettivamente collocato dal Collocatore al termine del Periodo di Offerta come comunicato da MPSCS all'Emittente.

- | | |
|--|---|
| (ii) Primo Giorno di Negoziazione: | 31 marzo 2020 |
| (iii) Ultimo Giorno di Negoziazione: | Salvo in caso di rimborso anticipato il o attorno al 17 marzo 2023. |
| (iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: | Approssimativamente EUR 2.000 |
| (v) Ulteriori quotazioni esistenti: | Nessuna |
| 3. Ragioni dell'offerta e uso dei proventi: | La ragione dell'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario è quella di realizzare profitti. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento. |
| 4. Interessi Materiali: | MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo. |

MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come *liquidity provider*/responsabile del collocamento (specialista) fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori.

Con riferimento all'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su EU-ROTLX, MPSCS rivestirà inoltre il ruolo di specialista.

Inoltre, MPSCS ha il diritto di negoziare gli 'ordini eseguiti dei clienti' relativamente agli Strumenti Finanziari per conto proprio, quale Internalizzatore Sistemático (come definito all'art. 4 comma 1 punto 20 della Direttiva 2014/65/EU ("MIFID 2") con la denominazione DE@IDone Trading ("DDT").

Potrebbero sorgere potenziali conflitti di interesse - in relazione all'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario - per l'Agente di Determinazione e la Garante a causa del fatto che appartengono entrambi allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente, la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore e/o le loro rispettive affiliate possono, nel corso della normale attività, (i) intrattenere relazioni commerciali con gli amministratori degli indici, (ii) partecipare ad operazioni relative agli indici i sottostanti, (iii) emettere o acquistare strumenti derivati relativi ad essi, (iv) pubblicare relazioni di ricerca relative agli indici sottostanti o (v) ricevere informazioni non pubbliche relative ad esse senza alcun obbligo di comunicare tali informazioni ai Portatori.

Tali operazioni potrebbero non andare a beneficio dei Portatori e potrebbero avere un effetto positivo o negativo sul valore delle Azioni sottostanti e pertanto sul valore degli Strumenti Finanziari.

5. Informazioni Post-Emissione:

L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.

6. Rating degli Strumenti Finanziari:

Nessuno.

7. Offerta non esente:

Oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, un'offerta di Strumenti Finanziari (l'"**Offerta**") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 11 marzo 2020, incluso, sino al 26 marzo 2020, incluso, (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definito in prosieguo).

MPSCS, con sede in Via L. Pancaldo 4, Firenze, Italia, uffici in Viale Mazzini 23, Siena, Italia, (sito internet: www.mpscapi-tal-services.it) agirà, in relazione all'Offerta, in qualità di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") ai sensi dell'Art. 93-bis del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agirà, in relazione all'Offerta, in qualità di Collocatore (il "**Collocatore**") con sede in Piazza Salimbeni 3, Siena, Italia, (sito internet: www.gruppomps.it).

8. Periodo di Sottoscrizione:

Gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 11 marzo 2020, incluso, sino alle ore 16:00 del 26 marzo 2020, incluso, salvo chiusura anticipata o estensione, se concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di riparto preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di collocamento: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, il diritto di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per qualsiasi ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di adesione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà essere fatta in Italia, presso gli uffici del Collocatore. L'attività di collocamento sarà svolta secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le rilevanti policy del Collocatore, incluse quelle relative al diritto di recesso concesso agli investitori.

Dettagli relativi ai termini per il pagamento e la consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per la compensazione tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o a suo nome per l'accreditamento a favore dei relativi titolari dei conti del Sistema di Compensazione. L'Emittente sarà liberato dai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o a nome del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di qualsiasi diritti di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: Gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione e/o diritti di prelazione.

Procedura per la notifica ai richiedenti dell'importo assegnato ed indicazione del fatto che le negoziazioni possano iniziare prima dell'effettuazione della notifica: Gli investitori saranno avisati sulla base dell'estratto del proprio conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione o del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base:

L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (consenso individuale):

Piazza Salimbeni, 3, Siena, Italia

(il "**Collocatore**")

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Via L. Pancaldo 4, Firenze, Italia

(il "**Responsabile del Collocamento**")

Il Prospetto di Base può essere consegnato dal Collocatore e dal Responsabile del Collocamento ai potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima della rispettiva data di tale consegna. Il Prospetto di Base e qualsiasi supplemento al medesimo, che sono disponibili per la consultazione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu), saranno forniti in formato elettronico dall'Emittente al Collocatore e al Responsabile del Collocamento prima dell'inizio del Periodo di Offerta e saranno disponibili sul sito internet del Collocatore (www.gruppomps.it) e sul sito del Responsabile del Collocamento (www.mpscapital-services.it).

Il consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari viene dato in relazione a:

La Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:

Il Collocatore dovrà rispettare tutte le leggi e regolamenti italiani e le disposizioni contenute nel Prospetto di Base, come supplementato, applicabili all'Intermediario, con riferimento alle restrizioni di vendita applicabili agli Strumenti Finanziari.

La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato:

Durante il Periodo di Offerta (vedasi sub 7. sopra).

10. (i) Commissioni e Onorari:

In relazione all'Offerta, l'Emittente pagherà commissioni comprese tra un minimo di EUR 30,00 e un massimo di EUR 32,50 per Strumento Finanziario (di cui tra un minimo di EUR 24,00 e un massimo di EUR 26,00 sono dovuti come Commissione di Distribuzione al Collocatore e un minimo di EUR 6,00 e un massimo di EUR 6,50 sono dovuti come Commissione di Strutturazione al Responsabile del Collocamento). La Commissione di Distribuzione sarà pagata al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e la Commissione di Strutturazione

	<p>sarà pagata al Responsabile del Collocamento. L'importo delle commissioni è incorporato nel Prezzo di Emissione. L'esatto ammontare della Commissione di Collocamento e della Commissione di Strutturazione, determinato sulla base dell'ammontare complessivo degli Strumenti Finanziari effettivamente collocati, sarà pubblicato entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi TARGET dopo la chiusura del Periodo di Offerta sui siti internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e del Collocatore (www.gruppomps.it).</p>
(ii) Costi e tasse specifici addebitati al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari:	<p>L'Emittente non addebita alcun costo o tassa ai sottoscrittori degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altre persone non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.</p>
11. Categorie di potenziali investitori:	<p>Non applicabile.</p>
12. Informazioni relative alle modalità, luogo e data della pubblicazione dei risultati dell'offerta:	<p>Un avviso relativo ai risultati dell'Offerta sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com), del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e del Collocatore (www.gruppomps.it) rispettivamente, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi TARGET dalla chiusura del Periodo di Offerta.</p>
13. ISIN:	<p>DE000MS8JNA0</p>
14. Codice Comune:	<p>210848703</p>
15. Codice Titoli Tedesco (WKN):	<p>MS8JNA</p>
16. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Indice/degli Indici e la propria volatilità:	<p>FTSE MIB Index: https://www.ftserussell.com/</p> <p>EURO STOXX 50 Index: https://www.stoxx.com/indices</p>
17. Dettagli dell'amministratore dell'indice di riferimento:	<p>L'Indice FTSE MIB è amministrato dalla FTSE International Limited, che alla Data di Emissione, appare nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento costituito e tenuto dalla <i>European Securities and Markets Authority</i> ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011) (il "Regolamento sugli Indici di Riferimento").</p> <p>L'Indice EURO STOXX 50 è amministrato da STOXX Limited, che alla Data di Emissione, appare nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento costituito e tenuto dalla <i>European Securities and Markets</i></p>

Authority ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento sugli Indici di Riferimento (Regolamento (UE) 2016/1011) (il "**Regolamento sugli Indici di Riferimento**").

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, le previsioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Regolamento sugli Indici di Riferimento sono applicabili, così che STOXX Limited non ha attualmente l'obbligo di ottenere l'autorizzazione o la registrazione (o se avente sede al di fuori dell'Unione Europea, il riconoscimento, l'avallo o l'equivalenza).

PARTE II.
Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Diritto del Certificato. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente Serie di certificati (gli "**Strumenti Finanziari**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa per un importo nominale complessivo di un massimo di EUR (la "**Valuta**" ovvero "**EUR**") 10.000.000 (in parole dieci milioni di EUR) il 31 marzo 2020 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in tagli di EUR 1.000 (il "**Taglio Specificato**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente come di seguito definita il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice (come definito al § 4a). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza senza l'obbligo d'invio di una notifica di esercizio qualora gli Strumenti Finanziari siano *in the money* a tale data.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano o via facsimile da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi suo successore in tale veste. Portatori vantano diritti sulle quote di comproprietà del rispettivo Certificato Globale che possono essere trasferite conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni eventualmente assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") per il pagamento del capitale degli e degli interessi sugli, e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi degli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, incondizionate, non subordinate della Garante, ma in caso di insolvenza solo nella misura permessa dalle leggi che toccano i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3

(Interessi)

- (1) *Date di Pagamento dell'Interesse.*
 - (a) Salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni del comma (2), gli Strumenti Finanziari matureranno un interesse sul proprio Taglio Specificato al Tasso di Interesse (come di seguito definito) dalla Data di Emissione, inclusa, (la "**Data di Decorrenza dell'Interesse**") fino alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse (come definita in prosieguo),

esclusa (il "**Primo Periodo di Interesse**"), dalla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse e (come di seguito definita), esclusa (il "**Secondo Periodo di Interesse**"), dalla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Terzo Periodo di Interesse**"), dalla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Quarto Periodo di Interesse**"), dalla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Quinta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Quinto Periodo di Interesse**") e dalla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Sesta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Sesto Periodo di Interesse**", ciascuno un "**Periodo di Interesse**"). L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagabile posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

Non vi sarà alcun pagamento di interessi maturati per alcuna negoziazione nel mercato secondario poiché l'interesse maturato sarà riflesso nel prezzo corrente di negoziazione degli Strumenti Finanziari.

- (b) "**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Date di Pagamento dell'Interesse**" nella tabella alla fine del §4a. Qualora una Data di Pagamento dell'Interesse cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come definito al § 5(2)) il pagamento sarà posticipato al successivo giorno che sia un Giorno Lavorativo. I Portatori non hanno diritto ad alcun ulteriore interesse o ulteriori pagamenti dovuti a seguito di una delle rettifiche di cui sopra.
- (2) *Tasso di Interesse.* "**Tasso di Interesse**" significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:
- (i) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura di tutti gli Indici è superiore o uguale alla Barriera (come di seguito definita) il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$2,50\% * \text{EUR } 1.000$$

corrispondente a **2,50% moltiplicato per EUR 1.000**

- (ii) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse relativa alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura di almeno un Indice è inferiore alla Barriera, il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

Dove:

"**Barriera**" significa un valore pari al 75,00% del rilevante Livello Iniziale dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 31 marzo 2020.

"**Livello Iniziale dell'Indice**" significa il livello di chiusura ufficiale del rilevante Indice⁽ⁱ⁾ alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data di Determinazione dell'Interesse**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Date di Determinazione dell'Interesse**" nella tabella alla fine del § 4a.

"**Indice**" significa l'indice indicato nella colonna "**Indice**" nella seguente tabella:

(i)	Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa	Borsa Collegata
(1)	FTSE MIB Index	FTSEMIB Index	Multi-Borsa	Tutte le Borse
(2)	EURO STOXX 50 Index	Sx5e Index	Multi-Borsa	Tutte le Borse

Nessun interesse sarà pagato sugli Strumenti Finanziari dopo che gli Strumenti Finanziari sono stati rimborsati a causa di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come definito in prosieguo).

- (3) L'importo degli interessi per Strumento Finanziario per un Periodo di Interesse (**"Importo degli Interessi"**) sarà calcolato applicando il relativo Tasso di Interesse per tale Periodo di Interesse alla Denominazione Specificata.
- (4) Qualora l'Emittente, per qualsiasi motivo, non corrisponda alcun pagamento in relazione agli Strumenti Finanziari alla data di scadenza pattuita, gli interessi continueranno a maturare al tasso di inadempimento stabilito dalla legge sull'importo in essere a partire da, e, inclusa, la data di cui sopra fino al, ma escluso, il giorno in cui tale pagamento è ricevuto dai Portatori o per loro conto.

§4 (Rimborso)

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b e il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come di seguito definito), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 31 marzo 2023 (la **"Data di Rimborso"**) all'Importo di Rimborso Legato ad Indici. L'Importo di Rimborso Legato ad Indici rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione e ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione subito dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove **"Evento Fiscale"** significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale (come disposto al § 9), l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna **"Giurisdizione Fiscale"**), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.
- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* Gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcuna notifica di esercizio da parte dell'Emittente (il **"Rimborso Anticipato Automatico"**). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

Laddove:

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" significa un importo per Strumento Finanziario uguale a 100,00% del Taglio Specificato.

"**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico il livello ufficiale di chiusura di ogni Indice⁽ⁱ⁾ sia superiore al Livello di Rimborso Anticipato Automatico o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" nella tabella alla fine del §4a.

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 100% del livello ufficiale di chiusura dell'Indice⁽ⁱ⁾ alla Data di Valutazione Iniziale dell'Indice.

"**Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico**" nella tabella alla fine del §4a.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari in qualsiasi momento prima della Data di Rimborso a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione della notifica di rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e pagherà o farà pagare l'Importo di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti Portatori al valore in tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) a causa dell'adozione o di una modifica in qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi legge fiscale) o (B) a causa della promulgazione o di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione di una legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale concludere un contratto che fornisca esposizione all'Indice o Indici (a seconda del caso) ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi di adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari (incluso a titolo esemplificativo a causa dell'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali o altra conseguenza negativa sulla propria posizione fiscale);

"**Turbativa della Copertura**" indica che l'Emittente non è in grado, usando sforzi commercialmente ragionevoli, di (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi;

"**Incremento dei Costi di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli inintermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimet-

tere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

(5) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente § 4 e § 8 si applica quanto segue:

L'**"Importo di Rimborso Anticipato"** in relazione a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Taglio Specificato che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come di seguito definita) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Taglio Specificato come se non si fosse verificato alcun Evento di Turbativa Aggiuntivo e/o Evento Straordinario rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, **"Istituzione Finanziaria Qualificata"** significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di S&P Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating.

posto che, se nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata soddisfa i criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria la cui scadenza degli strumenti finanziari emessi e il cui profilo di rating di credito sia il più simile ai sopra menzionati criteri.

§4a (Definizioni)

"Giorno di Turbativa" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice non pubblichi il livello dell'Indice ovvero (ii) la Borsa Collegata non apra per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione ovvero (iii) in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"Chiusura Anticipata" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rispetto a qualsiasi Componente dell'Indice o della Borsa Collegata prima del proprio orario di valutazione a meno che tale orario di chiusura anticipata non sia stato annunciato dalla Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione sulla Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata all'Orario di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione Programmato.

"Borsa" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione, specificato come tale, per l'Indice⁽ⁱ⁾ ed ogni successore a tale borsa o sistema di quotazione o borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo per cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice⁽ⁱ⁾ sia stata temporaneamente allocata (purché l'Agente di Determinazione abbia determinato che vi sia una liquidità comparabile relativa alle Componenti dell'Indice sottostanti l'Indice⁽ⁱ⁾ su tale borsa sostitutiva o sistema di quotazione sostitutivo rispetto alla Borsa originaria).

"Giorno Lavorativo di Borsa" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) l'Amministratore dell'Indice pubblichi il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Collegata sia aperta per le negoziazioni durante la propria regolare sessione di negoziazione, salva la chiusura anticipata della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"**Turbativa di Borsa**" significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per (i) ogni Componente dell'Indice alla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) effettuare transazioni in od ottenere valori di mercato per contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice su una Borsa Collegata.

"**Evento Straordinario**" significa un Evento di Rettifica dell'Indice o un Evento di Rimborso per Rettifica dell'Indice, ciascuno come definito al § 4b che segue.

"**Indice**" o "**Indici**" significa l'indice come previsto nella Colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

i	Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori	Borsa Collegata
(1)	FTSE MIB Index	FTSEMIB Index	Multi-Borsa	Tutte le Borse
(2)	EURO STOXX 50 Index	Sx5e Index	Multi-Borsa	Tutte le Borse

"**Evento di Rettifica dell'Indice**" significa una Modifica dell'Indice, Cancellazione dell'Indice o vero una Turbativa dell'Indice, tutto come definito al § 4b(2) che segue.

"**Giorno Lavorativo dell'Indice**" significa ogni giorno che è (ovvero in caso di una Turbativa di Mercato che sarebbe stato) un giorno di negoziazione su ciascuna Borsa o Borsa Collegata, diverso da un giorno in cui in cui la negoziazione su una tale Borsa o Borsa Collegata sia prevista terminare prima della propria regolare chiusura giornaliera.

"**Componente dell'Indice**" significa tutti i titoli, beni patrimoniali o valori di riferimento da cui è formato l'indice di tempo in tempo.

"**Livello dell'Indice**" significa il livello dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione al rilevante Orario di Valutazione alla Data di Valutazione dell'Indice facendo riferimento al livello dell'Indice pubblicato dal rilevante Amministratore dell'Indice.

"**Importo di Rimborso Legato ad Indici**" significa un ammontare calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione alla Data Finale di Valutazione dell'Indice all'Orario di Valutazione dell'Indice in conformità con le seguenti disposizioni:

- (a) qualora il Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggior sia superiore o uguale alla Barriera_(i), l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per 100%.

- (b) qualora il Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggior sia inferiore alla Barriera_(i), l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * (\text{Livello Finale dell'Indice}_{(i)} \text{ dell'Indice con l'Andamento Peggior} / \text{Livello Iniziale dell'Indice}_{(i)} \text{ dell'Indice con l'Andamento Peggior})$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per il quoziente del Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggior diviso per il Livello Iniziale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggior.

Dove:

"**Livello Finale dell'Indice_(i)**" significa il livello ufficiale di chiusura del rilevante Indice_(i) alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

"**Livello Iniziale dell'Indice_(i)**" significa il livello ufficiale di chiusura del rilevante Indice_(i) alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"Data Iniziale di Valutazione dell'Indice" significa 31 marzo 2020.

"Data Finale di Valutazione dell'Indice" significa 17 marzo 2023.

"Barriera_(i)" significa un valore pari al 75% del rilevante Livello Iniziale dell'Indice_(i).

"Indice con l'Andamento Peggior" significa l'Indice_(i) con l'andamento peggiore basato sulla seguente formula:

$$\text{Livello Finale dell'Indice}_{(i)} / \text{Livello Iniziale dell'Indice}_{(i)}.$$

Qualora vi sia più di un Indice_(i) con l'andamento peggiore, l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione, determinerà l'Indice con l'Andamento Peggior ai sensi del §317 BGB ed in considerazione delle prassi del rilevante mercato dei capitali ed agendo in buona fede.

"Data di Valutazione dell'Indice" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data Finale di Valutazione dell'Indice, qualsiasi Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico e qualsiasi Data di Determinazione dell'Interesse.

"Orario di Valutazione dell'Indice" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"Amministratore dell'Indice" significa in relazione all'Indice FTSE MIB: FTSE International Limited e in relazione all'EURO STOXX 50 Index: STOXX Limited che è la società o l'entità responsabile per la determinazione e la revisione delle regole, procedure e metodi di calcolo nonché delle rettifiche, se del caso, relative al rilevante Indice e che comunica (direttamente o tramite agente) regolarmente il Livello dell'Indice durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, laddove il riferimento all'Amministratore dell'Indice includerà un riferimento al **"Successore dell'Amministratore dell'Indice"** definito al §4b(1) che segue.

"Evento di Turbativa del Mercato" significa il verificarsi o l'esistenza rispetto ad una Componente dell'Indice di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante tempo di determinazione rispetto ad una Borsa dove tale Componente dell'Indice sia principalmente negoziata, o (iii) una Chiusura Anticipata e il totale di tutte le Componenti dell'Indice rispetto alle quali si sia verificata o sussista una Turbativa della Negoziazione, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata comprendente il 20% o più del livello dell'Indice o il verificarsi o la sussistenza rispetto a contratti *futures* o contratti di opzione relativi all'Indice di: (1) una Turbativa della Negoziazione, (2) una Turbativa di Borsa che, in ciascun caso l'Agente di Determinazione determini quale sostanziale, in ogni tempo durante l'ultima ora terminante al rilevante tempo di determinazione rispetto alla Borsa Rilevante o (3) una Chiusura Anticipata. Ai fini della determinazione della sussistenza di un Evento di Turbativa di Mercato rispetto all'Indice in ogni tempo, qualora sussista un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad una Componente dell'Indice in tal tempo, la rilevante percentuale di contribuzione di tale Componente dell'Indice al livello dell'Indice sarà basata su una comparazione (x) della porzione del livello dell'Indice attribuibile a tale Componente dell'Indice e (y) del livello complessivo dell'Indice, in ogni caso usando le ponderazioni ufficiali di apertura come pubblicate dal rilevante Amministratore dell'Indice come parte dei 'dati di apertura' di mercato.

"Borsa(e) Collegata(e)" significa ciascuna borsa o sistema di quotazione (come determinato dall'Agente di Determinazione) dove la negoziazione ha un effetto sostanziale (come determinato dall'Agente di Determinazione) su tutto il mercato per contratti *futures* o in contratti di opzione relativi a tale Indice, o in ogni tale caso, una borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"Orario di Chiusura Programmato" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte

per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"Giorno di Negoziazione Programmato" significa qualsiasi giorno in cui (i) l'Amministratore dell'Indice deve pubblicare il livello dell'Indice e (ii) è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rilevanti regolari sessioni di negoziazione.

"Turbativa della Negoziazione" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi ad ogni Componente sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) nei contratti *futures* o nei contratti di opzione relativi all'Indice sulla Borsa Collegata.

"Orario di Valutazione" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

No.	Date di Determinazione dell'Interesse	Date di Pagamento dell'Interesse	Data di Rimborso Anticipato Automatico	Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico
1	16 settembre 2020	30 settembre 2020	30 settembre 2020	16 settembre 2020
2	17 marzo 2021	31 marzo 2021	31 marzo 2021	17 marzo 2021
3	16 settembre 2021	30 settembre 2021	30 settembre 2021	16 settembre 2021
4	17 marzo 2022	31 marzo 2022	31 marzo 2022	17 marzo 2022
5	16 settembre 2022	30 settembre 2022	30 settembre 2022	16 settembre 2022
6	17 marzo 2023	31 marzo 2023	Non applicabile	Non applicabile

§4b

(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzione dell'Indice. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario. Evento di Turbativa Aggiuntivo)

- (1) *Indice Successore.* Qualora un qualsiasi indice non sia calcolato né annunciato dal rilevante Amministratore dell'Indice ma sia calcolato e annunciato da un successore del rilevante Amministratore dell'Indice (l'" **Amministratore Successore dell'Indice** ") accettabile dall'Agente di Determinazione ovvero sostituito da un indice successore usando nella determinazione dell'Agente di Determinazione sostanzialmente la stessa formula o metodo di calcolo utilizzato per il calcolo di tale Indice (l'" **Indice Successore** "), allora tale indice sarà considerato essere l'Indice così calcolato e annunciato dall'Amministratore Successore dell'Indice o tale Indice Successore, come del caso.
- (2) *Rettifica dell'Agente di Determinazione.*
 - (a) alla o prima di una qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice il rilevante Amministratore dell'Indice cancella definitivamente il rilevante Indice e non esiste alcun Indice Successore (una "**Cancellazione dell'Indice**") o si verifica un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento (ai sensi del quale un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento sarà ritenuto essersi verificato alla Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento) in relazione al rilevante Indice, allora
 - (i) se è stato specificato un Indice Alternativo Preindicato in relazione a tale Indice, allora l'Agente di Determinazione dovrà cercare di determinare un Pagamento di Rettifica.

Se l'Agente di Determinazione determina un Pagamento di Rettifica,

- (A) dovrà notificare all'Emittente il Pagamento di Rettifica e se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe obbligato (se non fosse per il §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, chiedere all'Emittente di notificare all'Agente di Determinazione se intende o meno rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi della Condizione §4b(2)(c). Se l'Emittente non intende rimborsare gli Strumenti Finanziari ai sensi del presente §4b(2)(c) allora si applicheranno le seguenti previsioni di cui al presente §4b(2)(a)(i).
- (B) Il Regolamento dovrà essere modificato in modo tale per cui i riferimenti all'Indice siano sostituiti da riferimenti all'Indice Alternativo Pre-indicato;
- (C) il Regolamento dovrà essere aggiornato per implementare il Pagamento di Rettifica nel seguente modo:
 - (aa) se il Pagamento di Rettifica è un importo che l'Emittente deve pagare in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione rettificcherà il Regolamento per prevedere il pagamento del Pagamento di Rettifica alla Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva o se non esiste alcuna Data di Pagamento dell'Interesse immediatamente successiva, alla Data di Rimborso o alla diversa data in cui gli Strumenti Finanziari vengono rimborsati integralmente; o
 - (bb) se il Pagamento di Rettifica è un importo che il Portatore sarebbe (se non fosse per il presente §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) obbligato a pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario, l'Agente di Determinazione dovrà rettificcare il Regolamento per prevedere la riduzione degli importi dovuti dall'Emittente fino a quando l'importo complessivo di tali riduzioni non sarà pari al Pagamento di Rettifica, (subordinatamente, nella determinazione dell'Agente di Determinazione, a qualsiasi importo di rimborso minimo degli Strumenti Finanziari che l'Agente di Determinazione stabilisca essere richiesto ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge

fiscale) e i regolamenti di qualsiasi autorità di quotazione, borsa e/o sistema di quotazione da cui gli Strumenti Finanziari sono stati ammessi a quotazione, negoziazione e/o prezzamento);

- (D) l'Agente di Determinazione dovrà apportare le altre modifiche al Regolamento che ritenga necessarie o appropriate al fine di dare conto dell'effetto della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato e/o per preservare quanto più possibile l'equivalenza economica degli Strumenti Finanziari prima e dopo la sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato; e
 - (E) l'Agente di Determinazione dovrà notificare all'Emittente, all'Agente Fiscale e al Portatore qualsiasi sostituzione dell'Indice da parte dell'Indice Alternativo Pre-indicato, il Pagamento di Rettifica e qualsiasi altra rettifica al Regolamento, dando informazioni sintetiche sulla o sulle rettifiche, posto che la mancanza di una tale notifica non inciderà sulla validità di quanto precede.
 - (F) Se l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare un Pagamento di Rettifica, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (ii) Se non è stato specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato in relazione all'Indice, allora il §4b(2)(c) sarà applicabile.
- (b) Modifica dell'Indice e Turbativa dell'Indice:
- Se (i) alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice il rilevante Amministratore dell'Indice annuncia che apporterà una modifica sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo del rilevante Indice ovvero modifica sostanzialmente in qualsiasi altro modo tale Indice (diversamente da una modifica prescritta in tale formula o metodo di mantenimento di tale Indice in caso di modifiche ai titoli costituenti e alla capitalizzazione e di ulteriori eventi di routine) (una "**Modifica dell'Indice**") o (ii) in qualsiasi Data di Valutazione dell'Indice, il rilevante Amministratore dell'Indice non calcoli e annunci il rilevante Indice (posto che l'Agente di Determinazione potrà, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB), stabilire che, in relazione ad un Indice Multi-Borsa, tale mancato calcolo ed annuncio di tale Indice debba invece essere un Giorno di Turbativa in relazione a tale Indice) (una "**Turbativa dell'Indice**") allora l'Agente di Determinazione dovrà stabilire se tale Modifica dell'Indice o Turbativa dell'Indice abbia un effetto rilevante sugli Strumenti Finanziari e, se sì, subordinatamente al §4b(2)(c), dovrà calcolare il rilevante Valore Sostitutivo usando, al posto di un livello pubblicato per tale Indice, il livello per tale Indice alla Data di Valutazione come determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB) conformemente alla formula ed al metodo di calcolo di tale Indice da ultimo in vigore prima di tale modifica, inadempimento o cancellazione, ma usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale Evento di Rettifica dell'Indice.
- (c) Rimborso per Evento di Rettifica dell'Indice:
- Se:
- (i) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento e non è specificato alcun Indice Alternativo Pre-indicato;
 - (ii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato ma l'Agente di Determinazione non è in grado di determinare il Pagamento di Rettifica;
 - (iii) si verifica una Cancellazione dell'Indice o un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento ed è specificato un Indice Alternativo Pre-indicato e l'Agente di Determinazione determina che il Pagamento di Rettifica sarebbe un importo che il Portatore avrebbe l'obbligo (se non fosse per la Condizione §4b(2)(a)(i)(C)(bb)) di pagare all'Emittente in relazione ad ogni Strumento Finanziario; o

- (iv) si verifica una Modifica dell'Indice o una Turbativa dell'Indice e il calcolo da parte dell'Agente di Determinazione del rilevante Valore Sostitutivo in conformità alla Condizione §4b(2)(b) (a) sarebbe illecito in qualsiasi momento ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile o (b) contravverrebbe qualsiasi applicabile requisito autorizzativo,

(ciascuno un "**Evento di Rimborso per Rettifica dell'Indice**")

allora l'Emittente potrà, in qualsiasi momento successivo ed a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen, § 315 BGB*), stabilire che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati in tutto (ma non in parte). Se l'Emittente decide in tal modo che gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati, allora l'Emittente dovrà dare un preavviso non inferiore a cinque Giorni Lavorativi al Portatore per rimborsare gli Strumenti Finanziari.

L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in tutto (ma non in parte) all'Importo di Rimborso Anticipato entro 5 Giorni Lavorativi dalla notifica ai Portatori del rimborso degli Strumenti Finanziari in conformità al § 12.

Gli obblighi dell'Emittente ai sensi degli Strumenti Finanziari saranno integralmente soddisfatti con il pagamento di tale importo.

Se l'Emittente stabilisce che i rilevanti Strumenti Finanziari debbano continuare, l'Agente di Determinazione potrà apportare le eventuali rettifiche che l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen, § 317 BGB*), consideri appropriate alla formula per la determinazione dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice o del Valore Sostitutivo e di qualsiasi altra rilevante variabile per la liquidazione o i termini di pagamento degli Strumenti Finanziari, e tale cambiamento o rettifica saranno efficaci alla data stabilita dall'Agente di Determinazione. L'Agente di Determinazione dovrà notificare al Portatore un tale cambiamento o rettifica in conformità al § 12, fornendo informazioni sintetiche della rilevante modifica o rettifica, quanto prima ragionevolmente possibile posto che qualsiasi mancata notifica non inciderà sulla validità di un tale cambiamento o rettifica.

Laddove:

"Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento" indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, una determinazione effettuata dall'Agente di Determinazione che qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale in relazione al rilevante Indice di Riferimento o amministratore o sponsor del Rilevante Indice di Riferimento non sia stato, o non sarà, ottenuto o sia stato, o sarà, rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato dalla rilevante autorità competente o altro rilevante organismo ufficiale, in ciascun caso con l'effetto che l'Emittente, l'Agente di Determinazione o l'Agente di Calcolo non è, o non sarà, autorizzato ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabili ad usare il Rilevante Indice di Riferimento per adempiere i propri rispettivi obblighi in relazione agli Strumenti Finanziari.

"Data dell'Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento" indica, in relazione ad un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, la data in cui l'autorizzazione, registrazione, riconoscimento, avallo, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale sia (i) obbligatorio ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile; o (ii) rigettato, rifiutato, sospeso o ritirato, laddove la rilevante legge o regolamento applicabile preveda che il Rilevante Indice di Riferimento non possa essere usato ai sensi degli Strumenti Finanziari in seguito al rigetto, rifiuto, sospensione o ritiro, o, in ciascun caso, se tale data si verifica prima della Data di Emissione, la Data di Emissione.

"Indice Alternativo Pre-indicato" non è specificato.

"Pagamento di Rettifica" indica, in relazione a qualsiasi Strumento Finanziario, l'eventuale pagamento determinato dall'Agente di Determinazione richiesto al fine di ridurre o eliminare, nella misura ragionevolmente possibile, qualsiasi trasferimento di valore economico al o dall'Emittente in conseguenza della sostituzione dell'Indice con l'Indice Alternativo Pre-indicato. L'Agente di Determinazione potrà determinare che il Pagamento di Rettifica sia zero.

"Valore Sostitutivo" indica un livello dell'indice che venga determinato dall'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione (*billiges Ermessen*, § 317 BGB).

"Evento di Rettifica dell'Indice" indica, in relazione ad un Indice, un Evento dell'Amministratore/Indice di Riferimento, una Cancellazione dell'Indice, una Turbativa dell'Indice o una Modifica dell'Indice.

"Rilevante Indice di Riferimento" indica l'Indice, il Tasso di Riferimento e qualsiasi altro indice, indice di riferimento o fonte di prezzo mediante riferimento al quale venga calcolato l'interesse, il capitale o gli altri importi pagabili ai sensi degli Strumenti Finanziari.

- (3) *Correzione di un Indice.* Qualora un prezzo o livello dell'Indice pubblicato dalla Borsa o dalla Borsa Collegata o dal rilevante Amministratore dell'Indice che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dall'Amministratore dell'Indice prima della Data di Rimborso, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (4) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua ragionevole discrezione ai sensi del § 317 BGB (codice civile tedesco) e tenendo in considerazione la rilevante prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Indice sarà il primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso:
 - (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Indice, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
 - (b) l'Agente di Determinazione determinerà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tal quinto Giorno Lavorativo dell'Indice conformemente alla formula, per il metodo ed il calcolo dell'Indice come ultimo in forza prima dell'inizio di una Turbativa di Mercato, utilizzando il prezzo di negoziazione di borsa sulla rilevante Borsa (ovvero qualora la negoziazione della Componente dell'Indice rilevante sia stata sostanzialmente sospesa o limitata, secondo il proprio giudizio in buona fede del prezzo di negoziazione di borsa che si sarebbe realizzato senza tale sospensione o limitazione come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice) in tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice di ciascuna Componente dell'Indice compresa in tale Indice.
- (5) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.

- (6) *Evento di Turbativa Aggiuntivo.* Nel caso di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione (A) dovrà determinare l'appropriata rettifica/le appropriate rettifiche con riferimento alla rettifica/alle rettifiche relativamente a tale Evento di Turbativa Aggiuntivo fatta/fatte da una Borsa Collegata (una "**Rettifica della Borsa Collegata**") e (B) qualora entro 10 giorni dal verificarsi dell'Evento di Turbativa Aggiuntivo, l'Agente di Determinazione determini che nessuna Rettifica della Borsa Collegata sia stata fatta, l'Agente di Determinazione potrà fare tali rettifiche (inclusa una sostituzione di tale Indice) relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento di Turbativa Aggiuntivo sugli Strumenti Finanziari. A seguito di una tale rettifica ai sensi del presente paragrafo, l'Agente di Determinazione darà comunicazione (i) ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica in conformità con il §12 e (ii) all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 3 giorni a seguito dell'applicazione di tale rettifica.

"**Evento di Turbativa Aggiuntivo**" significa una Turbativa della Copertura (come definita al §4 (4)).

§5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale e Interessi.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativi agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo.
- Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come sopra descritto, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.
- Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (eccetto il sabato o la domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("**TARGET**") siano operative per i pagamenti in Euro.
- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva.* L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale ed agli Interessi.* I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato a Indici, l'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico, nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

§6
(Gross-Up Fiscale)

Tutti i pagamenti a titolo di capitale e/o interessi in relazione agli Strumenti Finanziari ai Portatori saranno effettuati senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge. In tal caso l'Emittente sarà obbligato a pagare gli importi aggiuntivi ("**Importi Aggiuntivi**") necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta, fatta eccezione per il fatto che non sanno pagabili Importi Aggiuntivi in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale deduzione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o deduzione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora una tale trattenuta o deduzione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale; ovvero
- (d) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o deduzione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisite statutorio o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato; ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre; ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi; ovvero
- (g) qualsiasi combinazione dei punti da (a)-(f);

né dovrà essere pagato alcun Importo Aggiuntivo in relazione ad alcun pagamento su uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore di un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fosse stato il Portatore degli Strumenti Finanziari.

Nonostante quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o deduzione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7 (Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) è ridotto a dieci anni per gli Strumenti Finanziari.

§8 (Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) qualsiasi capitale e/o interesse su tali Strumenti Finanziari, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 30 giorni sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (c) l'Emittente cessi tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di essi e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di cui agli Strumenti Finanziari nei confronti dei Portatori.

Nessuna previsione qui contenuta può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*United States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nominate per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al § 8(c).

**§9
(Agenti)**

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno un "**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Pagamento: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Determinazione: Morgan Stanley
& Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Europe AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in Dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambio simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in Dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Determinazione e un Agente di Calcolo (se esistente) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il § 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.

- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10

(Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
 - (a) l'Emittente e/o la Garante (salvo il caso in cui la Garante stessa sia il Debitore Sostitutivo) garantiscono irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme dovute dal Debitore Sostitutivo in relazione agli Strumenti Finanziari.
 - (b) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sia il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
 - (c) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
 - (d) i Documenti includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;

- (e) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e
 - (f) il § 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.
 - (3) I Documenti saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti.
 - (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con il § 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

§11

(Ulteriori Emissioni di Strumenti Finanziari e Acquisti e Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Strumenti Finanziari soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi), così che le medesime saranno consolidate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari " saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente e qualsiasi sua controllata potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12 (Comunicazioni)

- (1) *Publicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito www.sp.morganstanley.com. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione). Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet in conformità ai regolamenti di EuroTLX, come di volta in volta modificati, sul sito internet www.sp.morganstanley.com. Tutte le comunicazioni ai Portatori, in particolare quelle riguardanti gli eventi rilevanti, saranno pubblicate e/o inviate in conformità ai regolamenti di EuroTLX come di volta in volta modificati.
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di o oltre ad effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando gli Strumenti Finanziari saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13 (Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia sarà disciplinata ed interpretata in conformità alla legge di New York, senza tenere conto dei principi sui conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutti i procedimenti giudiziari derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (i "**Procedimenti**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche fare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente Processuale.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Francoforte sul Meno quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i propri diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14
(Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato in nome e per conto dell'Emittente:

Da: _____

Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

Emissione di un massimo di 10.000 Morgan Stanley B.V. " Autocallable Doppia Opportunità Certificates su Italy & Europe Marzo 2023" ISIN DE000MS8JNA0", (Serie: G604) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") e garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Le Note di Sintesi sono costituite da requisiti informativi denominati "Elementi". Detti Elementi sono numerati nelle sezioni A – E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti riguardo alla presente tipologia di strumenti finanziari, dell'Emittente e, se applicabile, della Garante. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa. Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti riguardo alla tipologia di strumento finanziario, dell'Emittente e, se applicabile, della Garante può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito a tali Elementi. In tal caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "Non applicabile".

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

- A.1 Awertenze: La presente nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**") va letta come un'introduzione al prospetto di base per l'emissione di strumenti finanziari legati ad indici, in lingua inglese, datato 15 luglio 2019 (il "**Prospetto di Base**") in relazione al Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine da Euro 2.000.000.000.
- Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.
- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.
- La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in Strumenti Finanziari.
- A.2 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base: MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. quale Responsabile del Collocamento e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quale Collocatore in relazione all'Offerta in Italia può fare uso del Prospetto di Base per la successiva rivendita o per il collocamento finale degli Strumenti Finanziari durante il periodo di offerta dal 11 marzo 2020, incluso, sino al 26 marzo 2020, incluso, a condizione comunque che il Prospetto sia ancora valido secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica di titoli mobiliari (*loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*), che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 4 novembre 2003 (come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010).
- Il Prospetto di Base può essere consegnato a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale consegna. Qualsiasi supplemento al Prospetto di Base è disponibile per la consultazione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu).
- Ulteriori condizioni chiare ed Ciascun collocatore e/o successivo intermediario finanziario rilevante deve accertarsi, quando fa uso del Prospetto di Base, di agire in con-

oggettive collegate al consenso: formità a tutte le restrizioni di vendita, disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni rilevanti.

Comunicazione in grassetto che le informazioni sul Regolamento dell'offerta andranno fornite al tempo dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario:

Qualsiasi informazione relativa ai termini e alle condizioni dell'offerta da parte di qualsiasi intermediario finanziario verrà fornita al momento dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario.

B. EMITTENTE E GARANTE

Morgan Stanley B.V.

- B.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente: Morgan Stanley B.V. ("**MSBV**")
- B.2 Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione: MSBV è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi del diritto dei Paesi Bassi. MSBV è registrata presso il registro delle imprese della Camera di Commercio olandese (*Kamer van Koophandel*). MSBV ha la propria sede sociale ad Amsterdam, Paesi Bassi. MSBV è soggetta al diritto dei Paesi Bassi.
- B.4b Qualsiasi tendenza nota riguardante l'Emittente e i settori in cui opera: Non applicabile. L'Emittente non è al corrente di alcuna di tali tendenze.
- B.5 Se l'Emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa: MSBV non ha alcuna controllata. La sua controllante ultima è Morgan Stanley.
- B.9 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore: Non applicabile. MSBV non fornisce alcuna previsione degli utili.

- B.10 Rilievi contenuti nella relazione di revisione: Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione dei revisori relativa al bilancio di MSBV per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2017, come contenuto nella Relazione Contabile e nel Bilancio di MSBV per l'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2017 e per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2018, come contenuto nella Relazione Contabile e nel Bilancio di MSBV per l'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2018.

- B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate:

	Al 31 dicembre 2017	Al 31 dicembre 2018	Al 30 giugno 2019 (non sottoposto a revisione)	
<i>Stato Patrimoniale (in migliaia di euro)</i>				
<i>Attivi Totali</i>	9.481.825	9.494.539	9.971.688	
<i>Passivi Totali e patrimonio netto</i>	9.481.825	9.494.539	9.971.688	
<i>Conto Economico (in migliaia di euro)</i>	2017	2018	6 mesi conclusi il 30 giugno (non sottoposto a revisione)	
			2018	2019
<i>Utile Netto da Negozi- azioni</i>	452.489	(618.323)	(62.859)	654.669
<i>Utile Netto / (Perdite) da Strumenti Finanziari desi- gnati a fair value</i>	(452.489)	618.323	62.859	(654.669)
<i>Profitto ante imposte</i>	2.060	1.190	671	413
<i>Profitto e totale conto eco- nomico complessivo per l'anno</i>	1.547	900	503	310

Nessun cambia-
mento negativo
sostanziale delle
prospettive
dell'Emittente:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di MSBV dal 31 dicembre 2018, data dell'ultimo bilancio annuale, pubblicato, sottoposto a revisione, di MSBV.

Cambiamenti si-
gnificativi della
situazione finan-
ziaria o commer-
ciale dell'Emit-
tente:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di MSBV dal 30 giugno 2019, data dell'ultimo bilancio interinale, pubblicato, non sottoposto a revisione, di MSBV.

- B.13 Fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente: Non applicabile. MSBV ritiene che, per quanto la riguarda in particolare e che sia sostanziale, non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della propria solvibilità.
- B.14 Dipendenza da altre entità all'interno del gruppo: Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del gruppo.
MSBV è da ultimo controllata da Morgan Stanley. Tutti i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e la capacità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV.
- B.15 Principali attività dell'Emittente: La principale attività di MSBV è l'emissione di strumenti finanziari e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.
- B.16 Persone controllanti: MSBV è da ultimo controllata da Morgan Stanley.
- B.17 Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito: Non applicabile. A MSBV o ai suoi titoli di debito non è stato attribuito alcun rating.

Morgan Stanley

- B.18 Natura e Scopo della Garanzia: Il pagamento di ogni importo dovuto in relazione a Strumenti Finanziari emessi da MSBV sarà incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Morgan Stanley ai sensi di una garanzia, soggetta al diritto della legge di New York, datata 30 settembre 2016.
Gli obblighi della Garante ai sensi della Garanzia costituiscono un obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito della Garante che ha ed avrà in ogni momento almeno pari rango nell'ordine dei pagamenti rispetto ad ogni altro obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito presente e futuro della Garante, ma nel caso di insolvenza, solo nella misura ai sensi di leggi che interessino i diritti dei creditori.
- B.19 Denominazione legale e commerciale della Garante: Morgan Stanley ("**Morgan Stanley**")
- B.19 B.2 Domicilio, forma giuridica della Garante, legislazione in base alla quale opera la Garante e suo paese di costituzione: Morgan Stanley è stata costituita ai sensi della legge dello Stato del Delaware ed opera ai sensi del diritto dello Stato del Delaware. Si tratta di una società holding bancaria e finanziaria regolata dal Consiglio dei Governatori del Sistema della Riserva Federale ai sensi del Testo Unico sulle società holding bancarie del 1956 (*Board of Governors of the Federal Reserve System under the Bank Holding Company Act*), come modificato. Morgan Stanley ha la propria sede nel Delaware, Stati Uniti d'America.

- B.19 Qualsiasi tendenza nota riguardante la Garante e i settori in cui opera:
- B.4b L'attività di Morgan Stanley è stata, in passato, e in futuro potrebbe continuare ad essere sostanzialmente influenzata da molti fattori, tra cui: l'effetto delle condizioni di mercato, in particolare sui mercati azionari globali, del reddito fisso, valutario, del credito e delle materie prime, compresi i mercati dei prestiti societari e ipotecari (commerciali e residenziali), i mercati immobiliari commerciali e i mercati energetici; il livello di partecipazione dei singoli investitori nei mercati globali nonché il livello degli attivi dei clienti; il flusso di capitali di investimento in o da attività in gestione o vigilanza; il livello e la volatilità dei corsi azionari, del reddito fisso e delle materie prime, dei tassi di interesse, dell'inflazione e dei valori valutari e di altri indici di mercato; la disponibilità e il costo del credito e del capitale, nonché i rating creditizi assegnati al debito a breve e a lungo termine non garantito di Morgan Stanley; i cambiamenti tecnologici istituiti da Morgan Stanley, dai suoi concorrenti o controparti e i rischi tecnologici, la continuità aziendale e i relativi rischi operativi, comprese le violazioni o altre turbative delle operazioni o dei sistemi suoi o di soggetti terzi (o di soggetti terzi rispetto ai medesimi); rischio associato alle minacce alla sicurezza informatica, compresa la protezione dei dati e la gestione del rischio di sicurezza informatica; la capacità di Morgan Stanley di gestire efficacemente il proprio capitale e la liquidità, compresa l'approvazione dei propri piani patrimoniali da parte delle autorità di regolamentazione bancaria; l'impatto della legislazione attuale, in corso e futura (anche in relazione al *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* ("**Dodd-Frank Act**") o delle relative modifiche, della regolamentazione (inclusi capitale, leva finanziaria, finanziamenti, requisiti di liquidità e recupero e risoluzione e la sua capacità di soddisfare tali requisiti), delle politiche, anche fiscali e monetarie, stabilite dalle banche centrali e dalle autorità di regolamentazione finanziaria; modifiche alle politiche commerciali e tariffarie globali, massimali di debito pubblico e finanziamento, riforme del LIBOR[®], EURIBOR[®] e altri indici, e altre azioni legali e regolamentari negli Stati Uniti e in tutto il mondo; cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti fiscali a livello globale, compresa l'interpretazione e l'applicazione del *Tax Cuts and Jobs Act* ("**Tax Act**") ; l'efficacia dei processi di gestione del rischio di Morgan Stanley; la capacità di Morgan Stanley di rispondere efficacemente a una recessione economica o ad altre perturbazioni del mercato; l'effetto delle condizioni economiche e politiche e degli eventi geopolitici, compreso, ad esempio, il ritiro anticipato del Regno Unito dall'UE e la chiusura di un governo negli Stati Uniti; le azioni e le iniziative dei concorrenti attuali e potenziali, nonché di governi, banche centrali, autorità di regolamentazione e organizzazioni di autoregolamentazione; la capacità di Morgan Stanley di fornire prodotti e servizi innovativi e di realizzare i suoi obiettivi strategici; il rischio sovrano; le prestazioni e i risultati delle acquisizioni, cessioni, joint venture, joint venture, alleanze strategiche o altri accordi strategici di Morgan Stanley; il sentimento e la fiducia degli investitori, dei consumatori e delle imprese nei mercati finanziari; la reputazione di Morgan Stanley e la percezione generale del settore dei servizi finanziari; disastri naturali, pandemie e atti di guerra o terrorismo; o una combinazione di questi o altri fattori. Inoltre, è probabile che gli sviluppi legislativi, legali e normativi relativi alle attività di Morgan Stanley aumentino i costi, influenzando così i risultati delle operazioni.

B.19 Se la Garante fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che essa vi occupa:

B.5 Morgan Stanley è la società capogruppo del gruppo comprendente Morgan Stanley e le proprie controllate consolidate (il "**Gruppo Morgan Stanley**").

B.19 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:

B.9 Non applicabile. Morgan Stanley non fornisce alcuna previsione degli utili.

B.19 Rilievi contenuti nella relazione di revisione:

B.10 Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione dei revisori relativa al bilancio di Morgan Stanley per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, come contenuti nella Relazione Annuale su Modello 10-K di Morgan Stanley per l'esercizio conclusosi al 31 dicembre 2018.

B.19 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate:

B.12

Stato Patrimoniale Consolidato (in milioni di U.S.\$)	Al 31 dicembre 2017	Al 31 dicembre 2018	Al 30 settembre 2019 (non sottoposto a revisione)	
			2018	2019
Attivi totali	851.733	853.531	865.517	902.604
Passivi totali e Patrimonio Netto	851.733	853.531	865.517	902.604
Conto Economico Consolidato (in milioni di U.S.\$)	2017	2018	Nove Mesi terminanti il 30 settembre (non sottoposto a revisione)	
			2018	2019
Ricavi Netti	37.945	40.107	31.559	30.562
Utile da Attività Concorrenti Ante Imposte Patrimoniali	10.403	11.237	9.380	8.568
Utile Netto	6.216	8.883	7.325	6.932

Nessun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive della Garante:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Morgan Stanley dal 31 dicembre 2018, data dell'ultimo bilancio annuale, pubblicato, sottoposto a revisione, di Morgan Stanley.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale della Garante:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Morgan Stanley dal 30 settembre 2019, data dell'ultimo bilancio interinale, pubblicato, non sottoposto a revisione, di Morgan Stanley.

B.19 Fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità della Garante:

B.13 Non applicabile. Morgan Stanley ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

- B.19 Dipendenza da altre entità all'interno del gruppo: Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del Gruppo Morgan Stanley.
B.14

Morgan Stanley è una holding e dipende per il finanziamento di pagamenti dalle proprie controllate e per il finanziamento di dividendi e di tutti i pagamenti di cui ai propri obblighi inclusi quelli da obbligazioni di debito.

- B.19 Principali attività della Garante: Morgan Stanley è una società di servizi finanziari globali che mantiene significative posizioni di mercato in ciascuno dei propri segmenti commerciali – *Institutional Securities, Wealth Management e Investment Management*. Attraverso le proprie controllate e partecipate, Morgan Stanley offre un'ampia rosa di prodotti e servizi ad un vasto e diversificato gruppo di clienti ed utenti, tra cui società per azioni, governi, istituti finanziari e persone fisiche.
B.15

- B.19 Persone controllanti la Garante: Non applicabile. Morgan Stanley è una società a partecipazione pubblica quotata alla borsa di New York (New York Stock Exchange) e non partecipata direttamente o indirettamente ovvero controllata da un socio o gruppo di soci.
B.16

- B.19 Rating attribuiti alla Garante o ai suoi titoli di debito: Il debito a breve e a lungo termine di Morgan Stanley è stato valutato rispettivamente (i) P-2 e A3, con outlook stabile, da Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**") e (ii) A-2 e BBB+, con outlook stabile, da Standard & Poor's Financial Services LLC ("**S&P**") e (iii) R-1 (medio) e A (alto), con outlook stabile da DBRS, Inc. ("**DBRS**") e (iv) F1 e A, con outlook stabile da Fitch Ratings, Inc. ("**Fitch**") e (v) a-1 e A-, con outlook positivo da Rating and Investment Information, Inc. ("**R&I**").
B.17

DBRS (Avallo UE):

DBRS è costituita in Delaware, Stati Uniti d'America. Il rating che DBRS ha assegnato a Morgan Stanley può essere avallato da DBRS Ratings Limited o DBRS Ratings GmbH, ciascuna una agenzia di rating stabilita nello Spazio Economico Europeo (lo "**SEE**") e registrata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato (il "**Regolamento CRA**") dalla rilevante autorità competente.

Fitch (Avallo UE):

Fitch non è costituita nello SEE, ma il rating assegnato a Morgan Stanley è avallato da Fitch Ratings Limited, un'agenzia di rating stabilita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA da parte della rilevante autorità competente. Nel caso in cui Fitch Ratings Limited non sia più un'agenzia di rating registrata dall'ESMA, è intenzione di Fitch che il rating assegnato a Morgan Stanley sia approvato da Fitch Ratings España S.A.U., un'agenzia di rating stabilita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA da parte della rilevante autorità competente.

Moody's (Avallo UE):

Moody's non è costituita nell'SEE ma il rating assegnato a Morgan Stanley è avallato da Moody's Deutschland GmbH, un'agenzia di rating con sede nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA da parte della rilevante autorità competente.

R&I:

R&I non è costituita nello SEE e non è registrata nell'UE ai sensi del Regolamento CRA.

S&P (Approvazione UE):

S&P non è costituita nello SEE, ma il rating assegnato a Morgan Stanley è avallato da S&P Global Ratings Europe Limited, un'agenzia di rating con sede nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA da parte della rilevante autorità competente.

C. TITOLI

- C.1 Tipo e classe dello Strumento Finanziario / codice di identificazione: Gli Strumenti Finanziari sono emessi come strumenti finanziari non subordinati (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). Gli Strumenti Finanziari sono emessi al portatore.

ISIN: DE000MS8JNA0

Codice Comune (Common Code): 210848703

Codice Titoli tedesco (WKN): MS8JNA

- C.2 Valuta: EUR ("EUR") (la "Valuta")

- C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari: Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari sono liberamente trasferibili.

- C.8 Diritti connessi agli Strumenti Finanziari (compreso il *ranking* e le restrizioni a tali diritti): **Diritti Connessi agli Strumenti Finanziari:**
Gli Strumenti Finanziari prevedono il diritto ai pagamenti a titolo di interesse e di rimborso ai portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "Portatore" a congiuntamente i "Portatori").

***Ranking* degli Strumenti Finanziari:**

Status degli Strumenti Finanziari:

Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Limitazione dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari:

Rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della Data di Rimborso ad opzione dell'Emittente per motivi fiscali. Il rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali sarà possibile se in seguito ad un cambiamento, o modifica, di leggi o regolamenti (inclusa ogni modifica a, o cambiamento in, una interpretazione o applicazione ufficiale di tali leggi o regolamenti), della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha/hanno la propria/loro sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano

state/i oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi che riguardino la fiscalità o l'obbligo di pagare oneri di qualsiasi tipo, l'Emittente e/o la Garante siano costrette a pagare importi aggiuntivi sugli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato automatico

Qualora gli Strumenti Finanziari prevedano un meccanismo di rimborso anticipato automatico e tale rimborso anticipato automatico si verifichi, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati anticipatamente ed automaticamente senza obbligo di alcuna esplicita dichiarazione di estinzione da parte dell'Emittente. Un evento di rimborso anticipato automatico si verifica se in una qualsiasi data specificata che sia una data di osservazione, un importo legato all'indice, determinato a tale data di osservazione, sia superiore o uguale ad un certo livello (il "**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**"). Tale importo legato all'indice è determinato dal livello ufficiale di chiusura di ogni Indice. La probabilità del verificarsi di un evento di rimborso anticipato automatico dipende sostanzialmente dal rilevante metodo applicato per la determinazione dell'importo legato all'indice (incluso il numero delle date di osservazione verificatesi durante la vita del rilevante Strumento Finanziario) nonché il valore dello specifico Livello di Rimborso Anticipato Automatico. In caso di una somma di andamenti positivi, da calcolarsi per periodi di tempo, ciascuno avente la stessa data iniziale ma diverse date di osservazione come date finali e, pertanto, aventi termini diversi, la probabilità del verificarsi di un evento di rimborso automatico sarà – in relazione allo specifico Livello di Rimborso Anticipato Automatico – generalmente molto meno probabile comparata a Strumenti Finanziari che non contengono tale caratteristica additiva, poiché Strumenti Finanziari contenenti tale caratteristica richiedono regolarmente livelli di chiusura di indici più alti al fine di dare luogo ad un evento di rimborso anticipato automatico. Ciononostante, ogni tale Livello di Rimborso Anticipato Automatico specificato dovrebbe essere considerato tener presente il numero di date di osservazione durante la vita del rilevante Strumento Finanziario e la possibilità di sommare ogni andamento risultante dal rilevante numero di date di osservazione. Il rilevante importo di rimborso sarà calcolato in conformità alla formula indicata dagli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della Data di Rimborso ad opzione dell'Emittente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura dandone avviso entro il periodo di avviso specificato ai Portatori ed all'importo di rimborso specificato.

"**Modifica Normativa**" indica che, a causa dell'adozione di una legge o sua interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Emittente subirebbe un rilevante incremento dei costi di adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari.

"**Turbativa della Copertura**" indica che l'Emittente non è in grado, usando sforzi commercialmente ragionevoli, a (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e

far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi.

"**Incremento dei Costi di Copertura**" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), o altre spese al fine di stabilire ogni operazione che ritenga necessaria al fine di coprire il rischio di cui agli Strumenti Finanziari.

- C.11 Ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato: È stata fatta domanda di ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari dal Primo Giorno di Negoziazione sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (originariamente gestito da EuroTLX SIM S.p.A. fusa con Borsa Italiana S.p.A.), che non è un mercato regolamentato ai fini della Direttiva 2014/65/UE.
- L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. La negoziazione su EUROTLX sarà avviata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. Il regolamento di EUROTLX può essere consultato e scaricato gratuitamente dal sito www.eurotlx.com.
- L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione che l'ammissione alla negoziazione sia autorizzata da EUROTLX prima della Data di Emissione.
- Inoltre, MPSCS ha il diritto di negoziare gli 'ordini eseguiti dei clienti' relativamente agli Strumenti Finanziari per conto proprio, quale Internazionalizzatore Sistemico (come definito all'art. 4 comma 1 punto 20 della Direttiva 2014/65/EU ("MIFID 2") con la denominazione DE@IDone Trading ("DDT").
- C.15 Descrizione del modo in cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore dello/degli strumento(i) sottostante(i): Il rimborso e i pagamenti di interesse degli Strumenti Finanziari dipendono dall'andamento degli Indici sottostanti. Gli Indici sottostanti sono soggetti alle fluttuazioni giornaliere dei mercati dei capitali. Il valore delle degli Strumenti Finanziari può aumentare o diminuire durante la loro durata, a seconda dell'andamento degli Indici sottostanti.
- Nel caso di un rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari le fluttuazioni degli Indici sottostanti possono influenzare la determinazione dell'importo di rimborso specificato.
- C.16 Data di scadenza o di rimborso degli strumenti derivati: La data di rimborso degli Strumenti Finanziari è il 31 marzo 2023 (la "**Data di Rimborso**").
- La data di riferimento finale degli Strumenti Finanziari è il 17 marzo 2023.
- C.17 Descrizione delle modalità di regolamento: Il regolamento degli Strumenti Finanziari sarà effettuato attraverso il sistema di compensazione mediante pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice ai Portatori.
- C.18 Descrizioni di come si generano proventi

su Strumenti Finanziari:

Interesse: Vedasi sub C.8.

Strumenti Finanziari legati ad Indici:

Gli Strumenti Finanziari fruttano un interesse a tasso fisso dipendente dall'andamento degli Indici sottostanti. A seconda dell'andamento degli Indici sottostanti, il tasso d'interesse può corrispondere a 0%.

Tasso di Interesse: **"Tasso di Interesse"** significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse, una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:

- (i) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura di tutti gli Indici è superiore o uguale alla Barriera (come di seguito definita) il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$2,50\% * \text{EUR } 1.000$$

corrispondente a **2,50% moltiplicato per EUR 1.000**

- (ii) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse relativa alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il livello ufficiale di chiusura di almeno un Indice è inferiore alla Barriera, il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

Dove:

"Barriera" significa un valore pari al 75,00% del rilevante Livello Iniziale dell'Indice.

"Data Iniziale di Valutazione dell'Indice" significa 31 marzo 2020.

"Livello Iniziale dell'Indice" significa il livello di chiusura ufficiale del rilevante Indice⁽ⁱ⁾ alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"Data di Determinazione dell'Interesse" significa la rispettiva data come indicata nella colonna **"Data di Determinazione dell'Interesse"** nella tabella alla fine della Parte C. della presente Nota di Sintesi.

"Periodi di Interesse" significa dalla Data di Emissione, inclusa, (la **"Data di Decorrenza dell'Interesse"**) fino alla Prima Data di Pagamento dell'Interesse (come definita in prosieguo), esclusa (il **"Primo Periodo di Interesse"**), dalla Prima Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il **"Secondo Periodo di Interesse"**), dalla Seconda Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Terza Data di Pagamento dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il **"Terzo Periodo di Interesse"**), dalla Terza Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito definita), esclusa (il **"Quarto Periodo di Interesse"**), dalla Quarta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Quinta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito definita), esclusa (il **"Quinto Periodo di Interesse"**) e dalla Quinta Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa, fino alla Sesta Data di Pagamento di Interesse (come di seguito

definita), esclusa (il "**Sesto Periodo di Interesse**") ciascuno un "**Periodo di Interesse**"). L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagabile posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

"**Indice**" significa l'indice indicato nella colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

Data di decorrenza dell'interesse

La Data di Emissione degli Strumenti Finanziari.

Date di pagamento dell'interesse:

"**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Date di Pagamento dell'Interesse**" nella tabella alla fine della Parte C. nella presente Nota di Sintesi.

Sottostante su cui si basa il tasso di interesse:

Indice	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa Correlata
FTSE MIB Index	IT0003465736	FTSEMIB Index	Tutte le Borse
EURO STOXX 50 Index	EJ0009658145	Sx5e Index	Tutte le Borse

Rimborso:

L'importo di rimborso di Strumenti Finanziari corrisponderà all'importo di Rimborso Legato ad Indici. L'importo di Rimborso Legato ad Indici corrisponderà:

- (a) qualora il Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggioré sia superiore o uguale alla Barriera_(i), l'importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicato per 100%.

- (b) qualora il Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggioré sia inferiore alla Barriera_(i), l'importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR } 1.000 * (\text{Livello Finale dell'Indice}_{(i)} \text{ dell'Indice con l'Andamento Peggioré} / \text{Livello Iniziale dell'Indice}_{(i)} \text{ dell'Indice con l'Andamento Peggioré})$$

corrispondente a

EUR 1.000 moltiplicato per il quoziente del Livello Finale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggioré diviso per il Livello Iniziale dell'Indice_(i) dell'Indice con l'Andamento Peggioré.

Se gli Strumenti Finanziari sono estinti anticipatamente a causa del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico.

Dove:

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" significa un importo per Strumento Finanziario uguale a 100,00% del Taglio Specificato.

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" nella tabella alla fine della Parte C. della presente Nota di Sintesi.

"**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico il Livello Ufficiale di Chiusura di ciascuna Azione⁽ⁱ⁾ è maggiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa il 100% del livello ufficiale di chiusura di ogni Indice⁽ⁱ⁾ alla Data di Valutazione Iniziale dell'Indice.

"**Taglio Specificato**" significa EUR1.000.

"**Livello Finale dell'Indice⁽ⁱ⁾**" significa il livello ufficiale di chiusura del rilevante Indice⁽ⁱ⁾ alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

"**Livello Iniziale dell'Indice⁽ⁱ⁾**" significa il livello ufficiale di chiusura del rilevante Indice⁽ⁱ⁾ alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"**Data Iniziale di Valutazione dell'Indice**" significa 31 marzo 2020.

"**Data Finale di Valutazione dell'Indice**" significa 17 marzo 2023.

"**Barriera⁽ⁱ⁾**" significa un valore pari al 75% del rilevante Livello Iniziale dell'Indice⁽ⁱ⁾.

"**Indice con l'Andamento Peggior**" significa l'Indice⁽ⁱ⁾ con l'andamento peggiore basato sulla seguente formula:

$$\text{Livello Finale dell'Indice}_{(i)} / \text{Livello Iniziale dell'Indice}_{(i)}$$

Qualora vi sia più di un Indice⁽ⁱ⁾ con l'andamento peggiore, l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione, determinerà l'Indice con l'Andamento Peggior ai sensi del §317 BGB ed in considerazione delle prassi del rilevante mercato dei capitali ed agendo in buona fede.

"**Data di Valutazione dell'Indice**" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data Finale di Valutazione dell'Indice, qualsiasi Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico e qualsiasi Data di Determinazione dell'Interesse.

"**Orario di Valutazione dell'Indice**" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Indice.

"**Indice**" o "**Indici**" significa l'Indice indicato nella colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

Indice	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori
FTSE MIB Index	IT0003465736	FTSEMIB Index	Multi-Borsa
EURO STOXX 50 Index	EU0009658145	Sx5e Index	Multi-Borsa

C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo:

Il Livello Ufficiale di Chiusura di ogni Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice.

C.20 Descrizione del tipo di sottostante e di

FTSE MIB Index: <https://www.ftserussell.com/>

EURO STOXX 50 Index: <https://www.stoxx.com/indices>

dove siano reperibili le informazioni:

No.	Date di Determinazione dell'Interesse	Date di Pagamento dell'Interesse	Data di Rimborso Anticipato Automatico	Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico
1	16 settembre 2020	30 settembre 2020	30 settembre 2020	16 settembre 2020
2	17 marzo 2021	31 marzo 2021	31 marzo 2021	17 marzo 2021
3	16 settembre 2021	30 settembre 2021	30 settembre 2021	16 settembre 2021
4	17 marzo 2022	31 marzo 2022	31 marzo 2022	17 marzo 2022
5	16 settembre 2022	30 settembre 2022	30 settembre 2022	16 settembre 2022
6	17 marzo 2023	31 marzo 2023	Non applicabile	Non applicabile

D. RISCHI

- D.2 Principali rischi che sono specifici per l'Emitteente e la Garante: Vi sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emitteente e della Garante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di Strumenti Finanziari emessi nell'ambito del Programma ed alle obbligazioni della Garante ai sensi della Garanzia.

MSBV

I principali rischi in relazione a Morgan Stanley rappresenteranno anche i principali rischi in relazione a MSBV, sia come enti singolarmente considerati sia come facenti parte del gruppo di società Morgan Stanley.

I rischi specifici per MSBV includono:

- la capacità di MSBV di adempiere alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che il gruppo Morgan Stanley adempia a sua volta ai propri obblighi nei confronti di MSBV; e
- rischi relativi alle procedure fallimentari in Olanda.
- i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e la capacità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV. Qualora una di tali società del Gruppo Morgan Stanley subisca delle perdite rispetto ad una delle proprie attività (indipendentemente dal fatto che tali attività si riferiscano a MSBV o meno) la capacità di tale società di adempiere ai propri obblighi nei confronti di MSBV potrebbe essere pregiudicata, esponendo così i portatori di strumenti finanziari emessi da MSBV al rischio di perdita.

Morgan Stanley

I seguenti rischi principali incidono su Morgan Stanley e dato che Morgan Stanley è la controllante finale di MSBV, incidono anche su MSBV:

- **Rischio di Mercato:** i risultati delle operazioni di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzate da fluttuazioni di mercato e da condizioni economiche globali ed altri fattori, incluse modifiche nei valori patrimoniali. La detenzione di posizioni larghe e concentrate può esporre Morgan Stanley a perdite. Tali fattori possono provocare perdite per una posizione o un portafoglio detenuto da Morgan Stanley.
- **Rischio di Credito:** Morgan Stanley è esposta al rischio che terzi siano indebitati non adempiano ai propri obblighi nonché un'inadempienza di una grande istituzione finanziaria possa influire negativamente i mercati finanziari. Tali fattori provocano il rischio di perdite derivanti nel caso in cui un mutuatario, contro parte o emittente non adempia ai suoi obblighi finanziari nei confronti di Morgan Stanley.
- **Rischio Operativo:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di perdita o danno alla propria reputazione, provocati dall'inadeguatezza o insuccesso di processi, o di fattori umani o da altri eventi o esterni (ad esempio frode, furto, rischio legale e di compliance, attacchi cibernetici, o danno ad attività fisiche). Morgan Stanley può incorrere a rischio operativo circa l'intero scopo delle proprie attività aziendali, incluse attività che generano reddito (ad esempio vendita e negoziazione) e supporto e controllo

- di gruppi (ad esempio tecnologia informativa ed elaborazione di transazioni). Un attacco cibernetico, violazione di informazioni o di tecnologia potrebbero influire negativamente sulla capacità di Morgan Stanley di condurre la propria attività, di gestire la propria esposizione al rischio o risultare in una diffusione o misura di informazioni riservate o proprietarie e altrimenti influire negativamente sui propri risultati operativi, sulla liquidità e condizione finanziaria nonché causare danni alla reputazione.
- **Rischio di Liquidità:** la liquidità è essenziale per le attività di Morgan Stanley e Morgan Stanley si affida a fonti esterne per finanziare una parte significativa delle proprie operazioni. Gli oneri finanziari e l'accesso ai mercati del capitale di debito dipendono significativamente dai propri rating di credito. Morgan Stanley è una holding non operativa e dipende da dividendi, distribuzioni e altri pagamenti, delle proprie collegate. Inoltre, liquidità e condizione finanziaria di Morgan Stanley sono state nel passato e potrebbero essere nel futuro influenzate negativamente dai mercati statunitensi ed internazionali e da condizioni economiche. Quale risultato di quanto detto in precedenza, sussiste un rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o dell'impossibilità di liquidare le sue attività. Il Rischio di Liquidità ricomprende altresì la capacità (o capacità percepita) di Morgan Stanley di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie senza incorrere in rilevanti turbative dell'attività o danni reputazionali che possano minacciare la sua continuità aziendale. Morgan Stanley sperimenta inoltre rischi associati al finanziamento causati dal mercato o da eventi di stress idiosincratico che possono avere un impatto negativo sulla sua liquidità o sulla sua capacità di raccogliere nuovi finanziamenti.
 - **Rischio Legale, Regolamentare o di Rispetto di Norme:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali, regolamentari, perdita sostanziale finanziaria incluse condanne, giudizi, danni e/o accordi transattivi o danno alla reputazione che possa subire quale risultato di una propria omissione ad ottemperare alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta a rischio contrattuale e commerciale quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non siano esigibili. Inoltre Morgan Stanley è inoltre soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e contro il finanziamento del terrorismo. Le incertezze e le ambiguità circa l'interpretazione e l'applicazione dell' *U.S. Tax Cuts and Jobs Act* potrebbero influire negativamente su Morgan Stanley.
 - **Gestione del Rischio:** le strategie di gestione del rischio, i modelli e processi di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio. La prevista sostituzione del LIBOR® e la sostituzione o la riforma di altri tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica, finanziaria e sui risultati operativi di Morgan Stanley.

- Ambiente Concorrenziale: Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre mercati di negoziazione automatizzati possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza (ad esempio aumentando la pressione su spread denaro-lettera (*bid-offer*) di offerta, commissioni o margini o compensi comparabili). Infine, la capacità di Morgan Stanley a mantenere ed attrarre impiegati qualificati è critica al successo della propria attività e la non osservanza di fare ciò può incidere negativamente sul proprio andamento.
- Rischio Internazionale: Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, fiscali, operativi, di franchise ed altri rischi quale risultato delle proprie operazioni internazionali (inclusi rischi di possibile nazionalizzazione, espropriazione, controlli prezzi, controlli capitale, controlli cambi, aumenti di tasse e imposte ed altre azioni restrittive governative nonché lo scoppio di ostilità o instabilità politica e governativa) che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi. Il ritiro anticipato del Regno Unito dall'Unione Europea potrebbe influire negativamente su Morgan Stanley.
- Rischio di Acquisizioni, Dismissioni e *Joint Venture*: Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche.
- Rischio relativo all'esercizio di poteri di misure di risoluzione: l'applicazione di requisiti regolamentari e strategie negli Stati Uniti per facilitare la risoluzione ordinata di grandi istituzioni finanziarie può porre un maggiore rischio di perdita per i portatori di titoli di Morgan Stanley e assoggettare Morgan Stanley a ulteriori restrizioni.

D.3 Principali rischi specifici per gli Strumenti Finanziari: D.6

Si ricorda esplicitamente ai potenziali investitori in Strumenti Finanziari che un investimento in Strumenti Finanziari comporta rischi finanziari che, nel caso in cui si verificano, potrebbero portare ad un calo del valore di Strumenti Finanziari. I potenziali investitori in Strumenti Finanziari dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita totale del loro investimento in Strumenti Finanziari.

Aspetti Generali:

Un investimento in Strumenti Finanziari comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e della tipologia o struttura di Strumenti Finanziari. Un investimento in Strumenti Finanziari è adatto solo a potenziali investitori che (i) possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i vantaggi e i rischi di un investimento in Strumenti Finanziari e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento al medesimo; (ii) hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per soppesare tali vantaggi e rischi in relazione alla situazione finanziaria individuale dell'investitore e per valutare l'impatto che Strumenti Finanziari avranno sul loro portafoglio di investimento complessivo; (iii) comprendono pienamente le condizioni di Strumenti Finanziari e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari; (iv) sono in grado di

sostenere il rischio economico che comporta un investimento in Strumenti Finanziari fino al momento del rimborso degli stessi; e (v) riconoscono che potrebbe non essere possibile disporre di Strumenti Finanziari per un considerevole periodo di tempo, o addirittura solamente al rimborso degli stessi.

Rischio di Tasso di Interesse:	Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali di Strumenti Finanziari fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore di Strumenti Finanziari. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.
Rischi associati alla riforma dell'EU-RIBOR® e altri tassi di interesse 'benchmarks':	Il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la normativa europea su indici usati come benchmark su strumenti finanziari e su contratti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi d'investimento (il " Regolamento sui Benchmarks "). Tale normativa si applica nella sua interezza dal 1° gennaio 2018. Il Regolamento sui <i>Benchmarks</i> potrebbe avere un impatto sostanziale su Strumenti Finanziari legati ad un tasso o un indice di riferimento (' <i>benchmark</i> '). La scomparsa di un <i>benchmark</i> o modifiche alle modalità di amministrazione di un ' <i>benchmark</i> ' potrebbero avere conseguenze avverse rilevanti in relazione a Strumenti Finanziari legati a tale ' <i>benchmark</i> '. Ognuna di tali conseguenze potrebbe avere un impatto sostanzialmente negativo sul valore ed il guadagno di ciascuno Strumento Finanziario.
Rischio di Credito:	Chiunque acquisti Strumenti Finanziari fa affidamento sull'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante e non può vantare diritti nei confronti di altri soggetti. I Portatori sono esposti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente e della Garante di effettuare i pagamenti di interessi e/o rimborsi ai quali l'Emittente e la Garante sono tenute ai sensi di Strumenti Finanziari. Il rischio è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante.
Rischio di Spread del Credito:	I fattori che influenzano lo <i>spread</i> del credito includono, fra l'altro, l'affidabilità creditizia ed il <i>rating</i> dell'Emittente, la probabilità di insolvenza, il tasso di recupero, il tempo restante a scadenza di Strumenti Finanziari e le obbligazioni derivanti da qualsiasi prestazione in garanzia o garanzia, nonché le dichiarazioni relative a crediti privilegiati o subordinati. Anche la situazione di liquidità, il livello generale dei tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nella quale il rilevante Strumento Finanziario è denominato, possono avere un effetto positivo o negativo. I Portatori sono esposti al rischio che lo <i>spread</i> di credito dell'Emittente e della Garante aumenti, col risultato di una diminuzione nel prezzo di Strumenti Finanziari.
Rating degli Strumenti Finanziari:	Un eventuale <i>rating</i> degli Strumenti Finanziari potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi dell'investimento in tali Strumenti Finanziari. Allo stesso modo, i <i>rating</i> potrebbero venire sospesi, declassati o ritirati. Tale sospensione, declassamento e ritiro potrebbe avere un effetto negativo sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione di Strumenti Finanziari. Un <i>rating</i> del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di <i>rating</i> in qualsiasi momento.

Rischio di Reinvestimento:	<p>di I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità provenienti dalla vendita di Strumenti Finanziari. L'utile che il Portatore riceverà da Strumenti Finanziari dipende non solo dal prezzo e dal tasso di interesse nominale di Strumenti Finanziari, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della vita di Strumenti Finanziari possano essere reinvestiti ad un tasso di interesse uguale o maggiore a quello previsto da Strumenti Finanziari stessi. Il rischio che il tasso di interesse generale di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse di Strumenti Finanziari nel corso della loro vita è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali di Strumenti Finanziari in questione.</p>
Rischio di Flusso Finanziario:	<p>di Generalmente gli Strumenti Finanziari forniscono un certo flusso finanziario. Le Condizioni Definitive degli Strumenti Finanziari indicano a che condizioni, in quali date, ed in che misura vengono pagati gli importi a titolo di interessi e/o a titolo di rimborso. Nell'eventualità che le condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.</p> <p>Il verificarsi del rischio di flusso finanziario potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente e della Garante di effettuare i pagamenti dell'interesse e/o di rimborsare Strumenti Finanziari, per intero o in parte.</p>
Rischio di Inflazione:	<p>Il rischio di inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale di Strumenti Finanziari. Se il tasso di inflazione è maggiore o uguale al rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.</p>
Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito:	<p>a Se un Portatore fa ricorso a un prestito per finanziare l'acquisto di Strumenti Finanziari e gli stessi successivamente subiscono un inadempimento, o se il prezzo di negoziazione degli Strumenti Finanziari diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del proprio investimento, ma sarebbe anche tenuto a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontata la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando gli utili di un'operazione finanziaria. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la propria situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, al fine di verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito ed il prestito stesso su richiesta, e valutare la possibilità di incorrere in una perdita anziché in un guadagno.</p>
Compenso del Collocatore:	<p>L'Emittente può stipulare accordi di collocamento con varie istituzioni finanziarie ed altri intermediari, a discrezione dell'Emittente stessa (ciascuno un "Collocatore"). Ogni Collocatore conviene, laddove siano soddisfatte determinate condizioni, che la sottoscrizione di Strumenti Finanziari avvenga a un prezzo equivalente o inferiore al Prezzo di Emissione. Ai Collocatori potrà inoltre essere corrisposta una commissione periodica relativamente a tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione alla data di rimborso inclusa, a un tasso a discrezione dell'Emittente, che potrà variare di volta in volta.</p>
Costi/Spese di Transazione:	<p>Quando gli Strumenti Finanziari vengono acquistati o venduti, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione finanziaria) vengono aggiunti al prezzo di acquisto o di vendita degli Strumenti Finanziari. Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o</p>

annullare qualsiasi utile derivante dal possesso degli Strumenti Finanziari. Di norma, gli istituti di credito addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – siano coinvolte nell'esecuzione di un ordine, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, operatori nazionali o *broker* in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).

Modifiche Normative:	Gli Strumenti Finanziari sono soggetti al diritto tedesco. Non possono essere fornite assicurazioni relativamente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o di modifiche del diritto tedesco (o diritto applicabile in Germania) nonché della prassi amministrativa in Germania successivamente alla data del Prospetto di Base.
Mancanza di <i>Cross-Default</i> e di <i>Cross-Acceleration</i> di MSBV o Morgan Stanley:	Gli Strumenti Finanziari emessi da MSBV non beneficiano di alcun <i>cross-default</i> o <i>cross-acceleration</i> con altri indebitamenti di MSBV o Morgan Stanley. Inoltre, un <i>covenant default</i> da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di <i>default</i> rispetto agli Strumenti Finanziari emessi da MSBV.
Reperibilità di Informazioni:	Né l'Emittente, la Garante, i collocatori o alcuna delle rispettive società affiliate rilascia alcuna dichiarazione in merito ai sottostanti. Ognuno di tali soggetti può aver acquisito, o durante la durata degli Strumenti Finanziari può acquisire, informazioni non pubbliche in relazione ai sottostanti che sono o possono essere rilevanti nel contesto degli Strumenti Finanziari. L'emissione degli Strumenti Finanziari non creerà alcun obbligo da parte di tali persone di divulgare ai Portatori o a qualsiasi altra parte tali informazioni (siano esse riservate o meno). Può sorgere il rischio che l'Emittente, la Garante, i collocatori o una qualsiasi delle rispettive affiliate possa trarre vantaggio in relazione alle informazioni relative ad un sottostante rispetto al livello di informazioni di un Portatore.
Potenziale Conflitto di Interessi:	Potenziali conflitti di interessi possono sorgere tra l'agente di determinazione e i Portatori, anche in relazione a talune determinazioni e giudizi discrezionali che l'agente di determinazione può effettuare e che possono influenzare l'importo ricevibile a titolo di interessi, se previsto, e/o di rimborso di Strumenti Finanziari.
Rischio Valutario:	<p>Un Portatore di Strumenti Finanziari denominati in una valuta diversa dalla valuta del paese di origine del Portatore o in una valuta diversa da quella in cui il Portatore desidera ricevere fondi o, nel caso di Strumenti Finanziari, in cui gli Indici sottostanti sono denominati in valute diverse dalla valuta di regolamento degli Strumenti Finanziari è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il rendimento e/o l'importo di rimborso di tali Strumenti Finanziari.</p> <p>Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari siano denominati in una valuta di un mercato emergente o collegati ad una o più valute di un mercato emergente, va notato che tali valute dei mercati emergenti possono essere significativamente più volatili delle valute di mercati più sviluppati. Le valute dei mercati emergenti sono fortemente esposte al rischio che in futuro si verifichi una crisi valutaria. Questi fattori fanno sì che tali titoli abbiano un profilo di rischio più elevato.</p>
Regime Fiscale:	I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese o tasse secondo le leggi e la prassi adottata nel paese in cui Strumenti Finanziari vengono

trasferiti o in altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere posizioni ufficiali da parte delle autorità fiscali o sentenze relative a strumenti finanziari innovativi quali Strumenti Finanziari. Si consiglia ai potenziali investitori di non fare affidamento sulle informazioni fiscali contenute nel Prospetto di Base, bensì di rivolgersi al proprio consulente fiscale riguardo al proprio regime fiscale relativamente all'acquisto, alla vendita e al rimborso di Strumenti Finanziari. Solo tali consulenti sono in grado di valutare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Il regime fiscale individuale di Strumenti Finanziari di cui sopra può avere un impatto negativo sul rendimento che un potenziale investitore può ottenere dall'investimento in Strumenti Finanziari.

FATCA: Qualora, ai sensi delle attuali direttive e raccomandazioni pubblicate, gli Strumenti Finanziari (a) siano emessi il giorno successivo a quello che cade sei mesi dopo che i regolamenti finali dell'*US Treasury*, che definiscono il concetto di *'passthrough payments'*, siano stati depositati presso l'*U.S. Federal Register* (la "**Data di Esenzione**"), o (b) siano qualificati come capitale netto a fini fiscali ovvero non abbiano né un periodo di validità fisso né una scadenza fissa, allora possono (ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 dell'*U.S. Internal Revenue Code* del 1986, come modificato (il "**Codice Tributario Statunitense**") ovvero di qualsiasi legge che recepisca un trattato tra più stati ("**FATCA**"), l'Emittente o altri istituti finanziari attraverso i quali tali pagamenti sugli Strumenti Finanziari vengono effettuati potranno essere obbligati trattenere tasse statunitensi pari al 30% su tutti o una parte dei pagamenti degli o relativi agli Strumenti Finanziari, trattati come *'foreign passthrough payments'* ed effettuati alla o successivamente alla data di pubblicazione dei regolamenti finali che definiscono il concetto *'passthrough payments'* nell'*U.S. Federal Register*. L'obbligo di una ritenuta può inoltre insorgere ai sensi di FATCA qualora gli Strumenti esenti sono emessi prima della Data di Esenzione e successivamente alla Data di Esenzione (i) l'Emittente emetta ulteriori Strumenti Finanziari che non costituiscano una riapertura qualificata' ai sensi delle normative statunitensi, che possano essere consolidati e costituiscano una unica serie con gli Strumenti Finanziari in circolazione trattati come debito ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense o (ii) gli Strumenti Finanziari sono significativamente modificati ai fini fiscali statunitensi (anche nel caso in cui un "*benchmark*" sia sostituito in conformità ai termini del Prospetto di Base o un Emittente venga sostituito con un altro obbligato), se tale sostituzione o modifica comporta un presunto scambio degli Strumenti Finanziari ai fini fiscali federali statunitensi.

Regolamenti finali del Tesoro Statunitense che definiscono il concetto *'foreign passthrough payments'* non sono ad oggi ancora stati depositati presso l'*U.S. Federal Register*. Ai sensi di regolamenti del Tesoro recentemente proposti, la ritenuta sui pagamenti esteri *passthru* non si applicherà prima della data che cade due anni dopo la data in cui i regolamenti finali del Tesoro Statunitense applicabili che definiscono "*foreign passthru payments*" vengano depositati. I contribuenti possono fare affidamento sui regolamenti proposti fino a quando non saranno pubblicati i regolamenti finali che definiscono i "*foreign passthru payments*".

L'applicazione di FATCA ad interessi, capitale ed altri importi, che siano effettuati sugli Strumenti Finanziari, non è chiara. Qualora la ritenuta ai sensi del FATCA si applicasse in relazione a qualsiasi pagamento sugli

(o in relazione agli) Strumenti Finanziari, allora né l'Emittente, né la Garante, né un agente di pagamento ovvero un'altra persona ai sensi del regolamento di emissione sarebbe obbligato a versare tali ulteriori pagamenti sulla base della deduzione o della ritenuta di tale imposta. Pertanto, un investitore potrebbe ricevere meno interessi o capitale di quanto atteso.

Possibile applicazione della Sezione 871(m):

L'Emittente ha determinato che gli Strumenti Finanziari non siano soggetti a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense come descritto di seguito, e istruisce i propri agenti e agenti incaricati della ritenuta che nessuna ritenuta è necessaria, a meno che tale agente o agente incaricato della ritenuta abbia conoscenza o abbia ragione di conoscere diversamente.

La Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense e dei Regolamenti Tributarî promulgati a riguardo ("**Sezione 871(m)**") impongono una ritenuta alla fonte del 30% (o un'aliquota inferiore applicabile ai dividendi ai sensi di un accordo) a certi 'equivalenti a dividendi' pagati o dovuti agli investitori non statunitensi rispetto a certi strumenti finanziari legati ad azioni o indici statunitensi, che includono azioni statunitensi. Fatta salva la seguente discussione sui titoli emessi prima del 1° gennaio 2021, uno Strumento Finanziario legato ad azioni o indici statunitensi che includono azioni statunitensi (uno "**Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi**") sarà generalmente soggetto al regime di ritenuta di cui alla Sezione 871(m) qualora all'emissione (i) abbia un 'delta' di 0,80 o superiore rispetto all'azione statunitense sottostante o (ii) replichi sostanzialmente la performance economica dell'azione statunitense sottostante, determinata da un test di 'equivalenza sostanziale' che, tra altri fattori, prenda in considerazione il numero iniziale di azioni necessarie a copertura totale della transazione. I test descritti sopra sono stabiliti nei regolamenti e, il test applicabile, dipenderà dalle condizioni del rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni. Ai sensi di tali regolamenti, la ritenuta potrà essere applicata anche quando il rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni non preveda pagamenti legati esplicitamente ad un dividendo. Le disposizioni prevedono certe eccezioni ai requisiti di ritenuta, in particolare per strumenti legati a certi indici (un "**indice qualificato**") che abbiano requisiti di cui ai regolamenti.

Ai sensi di una comunicazione IRS, la Sezione 871(m) non si applicherà a Strumenti Finanziari emessi successivamente al 1 gennaio 2021 che in riferimento ad ogni azione statunitense non abbiano un '*delta one*'. Qualora le condizioni di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi siano modificate significativamente (incluso il caso in cui un "*benchmark*" sia sostituito ai sensi delle disposizioni del Prospetto di Base) e tale modifica o sostituzione risulti in un presunto scambio di Strumenti Finanziari ai fini fiscali federali statunitensi, lo Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sarà generalmente trattato come riemesso al tempo della modifica significativa.

I calcoli di "delta" sono generalmente effettuati alla "data di calcolo", che è la prima tra (i) l'ora di determinazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, ossia, quando tutte le condizioni rilevanti sono state concordate, e (ii) l'emissione degli Strumenti Finanziari. Tuttavia, se il momento del *pricing* precede di più di 14 giorni di calendario l'emissione degli Strumenti Finanziari, la data di calcolo corrisponde alla data di emissione degli Strumenti Finanziari. In tali circostanze, le informazioni relative alle nostre determinazioni finali ai fini della Sezione 871(m) possono essere

disponibili solo dopo l'emissione degli Strumenti Finanziari. Di conseguenza, un investitore non statunitense dovrebbe acquisire tale Strumento Finanziario solo se disposto ad accettare il rischio che lo Strumento Finanziario sia trattato come soggetto a ritenuta.

L'ammontare di un 'equivalente ad un dividendo' per un contratto "semplice" è uguale al prodotto (a) dell'ammontare del dividendo per azione, (b) del numero di azioni dell'azione sottostante statunitense in ogni Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni e (c) del delta e, per un contratto "complesso" al prodotto (x) dell'ammontare del dividendo per azione e (y) della copertura iniziale.

L'importo equivalente al dividendo sarà determinato alla prima data tra (a) la data di registrazione del dividendo e (b) la data precedente alla data ex-dividendo. Sarà imposta una ritenuta sull'importo equivalente al dividendo alla successiva tra (a) la data di determinazione dell'importo equivalente al dividendo e (b) la data successiva in cui sia avvenuto un pagamento su uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi all'investitore non statunitense (inclusa ogni disposizione o liquidazione dello Strumento Finanziario).

L'Emittente determinerà se uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sia soggetto a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m). Qualora la ritenuta sia applicabile, l'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo addizionale rispetto agli importi così trattenuti.

La determinazione dell'Emittente non è vincolante per l'IRS e l'IRS può non essere d'accordo con la sua determinazione. La Sezione 871(m) è complessa e la sua applicazione può dipendere dalle circostanze dell'investitore non statunitense. Ad esempio, l'applicazione della Sezione 871(m) potrà essere influenzata qualora un investitore non statunitense entri in un'altra transazione relativa all'acquisto di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi. Conseguentemente, un investitore non statunitense dovrà consultare i propri consulenti finanziari circa la potenziale applicazione della Sezione 871(m) agli Strumenti Finanziari nelle loro particolari circostanze.

Rischi connessi ad un rimborso anticipato:

Nel caso in cui l'Emittente e la Garante fossero obbligate ad aumentare gli importi dovuti in relazione a Strumenti Finanziari a causa di qualsiasi trattenuta o deduzione per o a titolo di, qualsiasi imposta, tassa o onere governativo presente o futuro di qualsiasi natura imposti, riscossi, incassati, trattenuti o stabiliti, da o per conto della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha la propria sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui Strumenti Finanziari siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, a seconda dei casi, o una qualsiasi suddivisione politica dei medesimi o qualsiasi autorità presente nei, o dei, medesimi che abbia giurisdizione fiscale, l'Emittente o la Garante possono rimborsare tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione in conformità alle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari.

Nel caso in cui Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente per motivi fiscali, l'importo di rimborso specificato potrebbe essere inferiore al taglio specificato degli Strumenti Finanziari ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Incremento dei

Costi di Copertura e/o Turbativa della Copertura, l'importo di rimborso specificato pagabile per Strumento Finanziario potrebbe essere inferiore al taglio specificato degli Strumenti Finanziari ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il rimborso anticipato, salvo ove diversamente specificato:

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato di Strumenti Finanziari nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente Strumenti Finanziari, ma non eserciti tale diritto e non li rimborsi anticipatamente ai sensi delle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) di Strumenti Finanziari è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Rischi connessi a Strumenti Finanziari legati a più sottostanti che non costituiscono un paniere

I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che un investimento in Strumenti Finanziari collegati a più sottostanti che non costituiscono un paniere (es. gli Strumenti Finanziari *Worst-of*) genera un rischio totale più elevato in quanto i sottostanti sono osservati individualmente e non nel contesto di una performance del paniere calcolata dall'Agente di Calcolo.

Poiché il certificato globale può essere conservato da o per conto di Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("**CBF**"), i Portatori dovranno fare affidamento sulle procedure di CBF per trasferimenti, pagamenti e comunicazioni con l'Emittente:

Strumenti Finanziari emessi ai sensi del Prospetto di Base sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**"). Tale Certificato Globale è depositato presso CBF. **In nessuna circostanza i Portatori avranno diritto di ricevere Titoli definitivi.** CBF manterrà evidenza dei diritti di proprietà sui Certificati Globali. Finché gli Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Definitivo, i Portatori potranno negoziare i propri interessi beneficiari (*beneficial interests*) solamente attraverso CBF.

Finché gli Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Globale, l'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento derivanti da Strumenti Finanziari effettuando pagamenti a CBF, affinché siano accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. Un portatore di interessi beneficiari (*beneficial interests*) su un Certificato Globale dovrà fare affidamento sulle procedure di CBF al fine di ricevere i pagamenti relativi a Strumenti Finanziari. L'Emittente non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, agli interessi beneficiari (*beneficial interests*) sui Certificati Globali.

In nessuna circostanza l'Emittente può essere ritenuta responsabile di atti od omissioni da parte di CBF, nonché delle eventuali perdite che un Portatore può subire a causa di tali atti od omissioni, in generale, e delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sui Certificati Globali, in particolare.

Ulteriori fattori che influenzano il valore degli Strumenti Finanziari legati ad un sottostante:

I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari comporta un rischio di valutazione relativamente ad un Indice sottostante. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza in operazioni su Strumenti Finanziari il cui valore è basato sul/sui loro rispettivo/i Indice/i. Il valore di un Indice è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali le attività commerciali dell'Emittente, fattori macroeconomici e la speculazione. Inoltre, l'andamento storico di un Indice non è indicativo dell'andamento futuro. Modifiche dell'andamento di un Indice influenzano il prezzo di negoziazione

di Strumenti Finanziari, e non si può prevedere se il valore di un Indice salirà o scenderà.

Se il diritto rappresentato dagli Strumenti Finanziari è calcolato utilizzando una valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, o se il valore di un sottostante viene determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari può comportare rischi basati sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, e che il rischio di perdita non si riferisce solo all'andamento di un Indice, ma anche ad eventuali movimenti sfavorevoli della valuta estera, unità di valuta o unità di conto. Tali movimenti sfavorevoli possono aumentare il rischio di perdita del Portatore.

Operazioni per compensare o limitare il rischio:	Chiunque intenda utilizzare Strumenti Finanziari come strumento di copertura deve essere a conoscenza del rischio di correlazione. Strumenti Finanziari possono risultare uno strumento di copertura non perfetto per un indice sottostante o un portafoglio di cui faccia parte l'indice sottostante. Inoltre, potrebbe non essere possibile liquidare Strumenti Finanziari ad un livello che rifletta direttamente il prezzo dell'indice sottostante o del portafoglio di cui faccia parte l'Indice sottostante. I potenziali investitori non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni finanziarie nel corso della durata di Strumenti Finanziari al fine di compensare o limitare i relativi rischi; ciò dipende dalle condizioni di mercato e, qualora Strumenti Finanziari siano legati ad un indice sottostante, dalle specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni finanziarie siano concluse ad un prezzo di mercato sfavorevole, che comporterebbe una perdita per il Portatore.
Ampliamento dello <i>Spread</i> tra Prezzo di Acquisto e di Vendita:	In situazioni particolari del mercato, in cui l'Emittente non sia proprio in grado di concludere operazioni di copertura o in cui tali operazioni finanziarie siano molto difficili da concludere, si può temporaneamente ampliare lo <i>spread</i> tra prezzo di acquisto e di vendita che possono essere quotati dall'Emittente (si veda inoltre " <i> Mercati Secondari / Illiquidità del Mercato</i> ") in modo da limitare il rischio economico per l'emittente. Pertanto, i Portatori che vendono i propri Strumenti Finanziari sul mercato o fuori mercato (cosiddetto <i>over the counter / OTC</i>), potrebbero farlo ad un prezzo sostanzialmente inferiore all'effettivo valore di Strumenti Finanziari al momento della vendita.
Effetto sugli Strumenti Finanziari delle Operazioni di Copertura dell'Emittente:	L'Emittente può utilizzare una parte del ricavato della vendita di Strumenti Finanziari per operazioni finanziarie volte a coprire i rischi della medesima legati alla relativa Tranche di Strumenti Finanziari. In tal caso, l'Emittente o una sua società partecipata può concludere operazioni finanziarie che corrispondano alle obbligazioni dell'Emittente derivanti da Strumenti Finanziari. Non può essere escluso che, caso per caso, il prezzo di un indice sottostante, ove presente, sia influenzato da tali operazioni finanziarie. Stipulare o concludere tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che si verifichino o non si verifichino eventi determinanti qualora il valore di Strumenti Finanziari si basi sul verificarsi di un determinato evento in relazione ad un indice sottostante.
Nessuna Protezione dei Depositi:	Gli Strumenti Finanziari non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (<i>Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.</i>) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi (<i>Einlagensicherungsgesetz</i>).

Illiquidità del Mercato: È impossibile prevedere come gli Strumenti Finanziari verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato secondario.

L'Emittente potrebbe quotare i prezzi di acquisto e di vendita (cosiddetto *market making*) degli Strumenti Finanziari su base regolare in normali condizioni di mercato per fornire liquidità agli Strumenti Finanziari. Tuttavia, l'Emittente non è legalmente obbligato a quotare i prezzi di acquisto e di vendita (indipendentemente dalla situazione del mercato) per gli Strumenti Finanziari o a mantenere tale funzione per il futuro. Pertanto, l'attività di *market making* può essere interrotta in qualsiasi momento (fatti salvi i requisiti di scambio applicabili). Sebbene quoti i prezzi di acquisto e di vendita, il *market maker* non è obbligato a riacquistare alcuno strumento finanziario. Inoltre, in situazioni di mercato eccezionali, al verificarsi di turbative di mercato, volatilità dei mercati e situazioni simili, il *market maker* potrebbe temporaneamente cessare di fornire prezzi di acquisto e di vendita. I prezzi quotati dal *market maker* potrebbero differire significativamente dal prezzo equo dello Strumento Finanziario o dal prezzo atteso economicamente. I metodi di calcolo interni utilizzati per determinare i prezzi quotati sono soggetti alla discrezione del *market maker* e possono essere cambiati/modificati/aggiornati dal *market maker* in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutto il/ogni *market making* è fatto sulla base del *best effort* e soggetto a tutti i requisiti di scambio applicabili. Qualora gli Strumenti Finanziari non siano negoziati su alcuna borsa valori, potrebbe risultare più difficile reperire le informazioni riguardanti i prezzi e la liquidità e i prezzi del mercato di Strumenti Finanziari potrebbero esserne influenzati negativamente. La liquidità degli Strumenti Finanziari può essere influenzata anche da restrizioni all'offerta e alla vendita degli Strumenti Finanziari in alcune giurisdizioni. Quanto più limitato è il mercato secondario, tanto più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore di Strumenti Finanziari prima della data di rimborso. Di conseguenza, un mercato secondario potrebbe non esistere ed è impossibile per l'Emittente prevedere lo sviluppo di un qualsiasi mercato secondario. Pertanto, chiunque intenda acquistare gli Strumenti Finanziari dovrebbe considerare l'illiquidità come un rischio.

Negoziazione secondaria ristretta: La negoziazione negli Strumenti Finanziari può essere condotta tramite uno o più sistemi elettronici cosicché i prezzi d'"acquisto" e di "vendita" possono essere quotati per negoziazioni in borsa e fuori borsa. Qualora un sistema elettronico di negoziazione usato dall'Emittente e/o le sue controllate diventi parzialmente o totalmente non disponibile, tale sviluppo avrebbe un effetto corrispondente sulla capacità degli investitori a negoziare gli Strumenti Finanziari.

Strumenti finanziari offerti su un mercato regolamentato: Qualora gli Strumenti Finanziari siano offerti su un mercato regolamentato possono essere offerti ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione.

In ogni caso, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere gli Strumenti Finanziari ad un prezzo superiore al prezzo originariamente pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari. Ciò perché, sebbene gli Strumenti Finanziari siano negoziati su una borsa valori, potrebbe esserci scarso mercato secondario o nessun mercato secondario e, pertanto, potrebbe essere impossibile o estremamente difficile vendere gli Strumenti Finanziari al prezzo desiderato.

Valore di Mercato degli Strumenti Finanziari:	<p>Il valore di mercato degli Strumenti Finanziari sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente, della Garante, nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi <i>swap</i>, i tassi di rendimento degli interessi sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla Data di Rimborso degli Strumenti Finanziari.</p> <p>Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere gli Strumenti Finanziari prima del rimborso potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi <i>swap</i> non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso <i>swap</i> rilevante durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.</p>
Rischio del Prezzo di Mercato – Andamento Storico:	<p>Il prezzo storico di uno Strumento Finanziario non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Strumento Finanziario. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Strumenti Finanziari salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo <i>spread</i> tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.</p>
Rischio legato al ritiro dell'offerta:	<p>L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della data di emissione. In caso di ritiro o mancata prosecuzione relativamente agli Strumenti Finanziari, gli investitori dovranno tener presente che non sarà corrisposto alcun importo per compensare tale ritiro o mancata prosecuzione e gli investitori potranno peraltro essere soggetti al rischio di reinvestimento.</p>
Rischio legato alla chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione:	<p>In caso di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione da parte dell'Emittente, gli Strumenti Finanziari potranno essere emessi ad un importo nominale complessivo inferiore a quello previsto. Tale importo nominale complessivo inferiore potrà influire sulla liquidità degli Strumenti Finanziari e sulla capacità dell'investitore di vendere gli Strumenti Finanziari sul mercato secondario.</p>
Rischio legato a commissioni e/o ulteriori costi inclusi nel prezzo di emissione:	<p>Va notato che il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari potrà includere commissioni di collocamento e/o ulteriori costi non considerati in fase di determinazione del prezzo degli Strumenti Finanziari nel mercato secondario.</p> <p>Tali commissioni e/o ulteriori costi potranno influire sul rendimento degli Strumenti Finanziari e tale rendimento potrà non riflettere adeguatamente il rischio degli Strumenti Finanziari e potrà essere inferiore al rendimento offerto da titoli simili negoziati sul mercato. Ciò non significa che gli Strumenti Finanziari forniscano alcun rendimento positivo.</p> <p>L'investitore dovrà inoltre tenere in considerazione che qualora gli Strumenti Finanziari siano venduti sul mercato secondario, le commissioni e/o costi inclusi nel prezzo di emissione potranno non essere compensati dal prezzo di vendita e potranno determinare un rendimento non in linea con il rischio associato agli Strumenti Finanziari.</p>
Rischi Generali Relativi a	<p>In generale, un investimento in Strumenti Finanziari per cui i pagamenti dell'interesse e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di più indici, può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il ri-</p>

Strumenti Finanziari Strutturati: rischio che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso periodo e/o il rischio che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Strumenti Finanziari o una parte sostanziale di esso. Inoltre, i potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali Strumenti Finanziari può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico dei sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tali sottostanti durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.

Strumenti Finanziari legati ad Indici: Gli Strumenti Finanziari legati ad Indici sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati e/o il pagamento di interessi. Gli importi di rimborso e/o i pagamenti degli interessi dipenderanno dall'andamento degli Indici sottostanti, che può contenere il rischio di credito sostanziale, di tasso di interesse, di tassi di cambio, o altri rischi. L'importo di rimborso e/o l'interesse pagabile dall'Emittente potrebbe essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe il suo intero investimento.

Gli Strumenti Finanziari legati ad Indici non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti od offerti dall'amministratore dell'Indice o dal rispettivo licenziante dell'indice e tale amministratore dell'Indice o licenziante non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere espliciti o impliciti, o relativamente ai risultati da ottenersi dall'uso degli Indici e/o dal valore degli Indici in un certo tempo. Ogni Indice è determinato, composto e calcolato dal proprio rispettivo amministratore dell'Indice o licenziante, senza riguardo per l'Emittente o gli Strumenti Finanziari. Nessuno degli amministratori dell'Indice o dei licenzianti è responsabile o ha partecipato alla determinazione o alle tempistiche dei prezzi o quantità di Strumenti Finanziari da emettersi o alla determinazione o al calcolo della formula di rimborso in contanti degli Strumenti Finanziari.

Nessuno degli amministratori dell'Indice o dei licenzianti ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, marketing o negoziazione degli Strumenti Finanziari. L'amministratore dell'Indice o il licenziante degli Indici non ha alcuna responsabilità per le rettifiche dell'agenzia di calcolo fatte per gli Indici.

L'investitore potrebbe perdere il valore del suo intero investimento o parte di esso, a seconda dei casi.

E. OFFERTA

- | | | |
|------|--|--|
| E.2b | Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi: | La ragione dell'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario è quella di realizzare profitti. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento. |
| E.3 | Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta: | <p>Fino ad un massimo di EUR 10.000 unità (corrispondenti a EUR 10.000.000).</p> <p>Prezzo di Emissione: EUR 1.000 per Strumento Finanziario (unità).</p> <p>Non vi è alcun lotto minimo e/o massimo relativo alla richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari.</p> |

Gli Strumenti Finanziari sono collocati tramite offerta al pubblico. Il collocamento degli Strumenti Finanziari non avverrà sulla base di un accordo di sottoscrizione relativo agli Strumenti Finanziari.

Data di emissione significa il 31 marzo 2020 (la "**Data di Emisione**").

Periodo di Offerta:

Un'offerta di Strumenti Finanziari (l'"**Offerta**") può essere effettuata in Italia al di fuori dei casi previsti all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetto (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 11 marzo 2020 (incluso) al 26 marzo 2020 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definiti di seguito).

Periodo di Sottoscrizione: gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 11 marzo 2020 (incluso) sino alle 16:00 CET del 26 marzo 2020 (incluso), salvo chiusura anticipata ovvero estensione, come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di riparto preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di collocamento: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, il diritto di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per qualsiasi ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di adesione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà essere fatta in Italia, presso gli uffici del Collocatore. L'attività di collocamento sarà svolta secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le rilevanti policy del Collocatore, incluse quelle relative al diritto di recesso concesso agli investitori.

Dettagli relativi ai termini per il pagamento e la consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per la compensazione tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o a suo nome per l'accreditamento a favore dei

relativi titolari dei conti del Sistema di Compensazione. L'Emittente sarà liberato dai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o a nome del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di qualsiasi diritti di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: Gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione e/o diritti di prelazione.

Procedura per la notifica ai richiedenti dell'importo assegnato ed indicazione del fatto che le negoziazioni possano iniziare prima dell'effettuazione della notifica: Gli investitori saranno avvisati sulla base dell'estratto del proprio conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione o del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari.

E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti:

MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) e hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, la Commissione di Strutturazione e la Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo.

MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come *liquidity provider*/responsabile del collocamento (specialista) fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori.

Con riferimento all'ammissione a negoziazione degli Strumenti Finanziari su EUROTLX, MPSCS rivestirà inoltre il ruolo di specialista. Inoltre, MPSCS ha il diritto di negoziare gli 'ordini eseguiti dei clienti' relativamente agli Strumenti Finanziari per conto proprio, quale Internalizzatore Sistemico (come definito all'art. 4 comma 1 punto 20 della Direttiva 2014/65/EU ("MIFID 2") con la denominazione DE@IDone Trading ("DDT").

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare – in relazione all'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario – in capo all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente, la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore o le loro rispettive affiliate potrebbero, nel corso della normale attività (i) intrattenere relazioni commerciali con gli amministratori degli indici sottostanti, (ii) partecipare ad operazioni relative agli indici sottostanti, (iii) emettere o acquistare strumenti derivati relativi ad essi, (iv) pubblicare relazioni di ricerca relative agli indici sottostanti e/o (v) ricevere informazioni non pubbliche relative ad essi senza alcun obbligo di comunicare tali informazioni ai Portatori.

Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore

dell'indice sottostante e di conseguenza sul valore degli Strumenti Finanziari.

- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore: L'Emittente non addebita spese o tasse al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altri soggetti, quali i collocatori, non possano addebitare spese o tasse quando dovute o applicabili.